SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 4 gennaio 2005 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2004, n. **316.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea . . . . Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2004.

Costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie «S. Salvatore», di L'Aquila e «SS. Annunziata», di Chieti . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001 . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania. . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2004.

Nomina dei Sottosegretari di Stato. . . . . Pag. 15

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3390) . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 22 dicembre 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 18) . . . . Pag. 17

DECRETO 22 dicembre 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 17) . . . . Pag. 18

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo . . Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 15 luglio 2004.

Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo . . . . . . Pag. 22

DECRETO 29 novembre 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Linur Flo» dell'Impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino. Pag. 27

DECRETO 29 novembre 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . . . Pag. 28

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. D'Ambra Gabriel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. Pag. 28

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Tasic Tatjana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 29

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Cugliari Ariel Hernan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. . . . . Pag. 30

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursu Simona Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. . . . . Pag. 30

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Aversano Concettina del Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . Pag. 31

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 32

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Folath Haydar Mohamad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. . . . . Pag. 33

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Buira Laura Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 33

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mago Santamaria Debora Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. Pag. 34

DECRETO 14 dicembre 2004.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mildicut» . . . . Pag. 35

DECRETO 14 dicembre 2004.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Equip» . . . . Pag. 39

DECRETO 14 dicembre 2004.

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rugby 200 CS» . . . . Pag. 42

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 dicembre 2004.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2003. Pag. 44

DECRETO 6 dicembre 2004.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2003. Pag. 44

DECRETO 14 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative. . . . . Pag. 45

DECRETO 14 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative. . . . . Pag. 45

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» . . . . Pag. 46

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» Pag. 47

DECRETO 22 dicembre 2004.

Riconoscimento del «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Pag. 47

DECRETO 23 dicembre 2004.

Delega al direttore dell'Ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie . . . . Pag. 49

DECRETO 28 dicembre 2004.

Approvazione dello statuto del «Consorzio Vino Chianti», in Firenze, costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G. e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., e la conferma degli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O . . . . Pag. 50

Ministero delle attività produttive

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Infanzia e oltre - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 51

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.M.O.S. - Cooperativa agricola moderna Osimo soc. coop. a r.l.», in Osimo, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 51

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ACLI - Fede e lavoro a r.l.», in Rosignano Marittimo, e nomina del commissario liquidatore . . Pag. 52

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Worldtec - Società cooperativa a r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 52

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Lavoro Vaiano Scrl», in Crema, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 53

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti Pag. 53

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Pag. 54

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Pag. 54

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara. Pag. 54

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli. Pag. 55

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria. Pag. 55

Agenzia del territorio

DECRETO 20 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali . . . . . Pag. 56

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari . . . . Pag. 56

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 novembre 2004.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 414/04/CONS). . . . . Pag. 57

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2004.

Approvazione del regolamento concernente le audizioni periodiche e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 418/04/CONS). Pag. 58

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata a utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2005. (Deliberazione n. 233/04). Pag. 61

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2004.

Indizione della prima sessione 2005 degli esami di idoneità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 14831) . . . . Pag. 64

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004.

Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal/LUISS Guido Carli - Accordi sulla individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale dipendente. (Deliberazione n. 04/657) . . . . Pag. 67

Regione Toscana

ORDINANZA 16 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Disposizioni per la liquidazione delle somme assegnate agli enti attuatori con ordinanza commissariale A/9 del 9 aprile 2004. (Ordinanza n. A/14) . . . Pag. 70

ORDINANZA 16 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003. Disposizioni per la liquidazione delle somme assegnate agli enti attuatori con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004 e successive modificazioni. (Ordinanza n. B/8). . . . . Pag. 71

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316, recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea» . Pag. 72

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 27 dicembre 2004, n. **CNIPA/CR/45.**

Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer notebook e server . . . . Pag. 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 76

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Sarnia (Canada) . . . . Pag. 76

Ministero dell'interno:

Mutamento del modo di esistenza dell'associazione laicale «Comunità Missionaria di Villaregia», in frazione Villaregia di Porto Viro . . . . Pag. 76

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Castegnero . . . . Pag. 76

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario, in Borgo Tossignano. Pag. 77

Ministero dell'economia e delle finanze: Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2004. Pag. 77

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 77

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Oasi dei fiori» - Società cooperativa a r.l., in Latina . . . . Pag. 78

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Fiocco - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sabaudia. Pag. 79

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» . . . . Pag. 79

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale all'Istituto «I.M. Panagiotopoulos School» Atene, Grecia . . Pag. 81

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Ivertin Cattle». . . . . Pag. 81

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-On Gatti» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-On Cani». . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectina» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker vivo attenuato» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Begonia I.D.A.L.» . . . . Pag. 83

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Peggy collare antiparassitario» . . . . Pag. 83

Ripristino della validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali al laboratorio ARPA - Campania - Dipartimento provinciale di Benevento. Pag. 83

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Merck Generics». . . . . Pag. 83

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midax» . . . . Pag. 84

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirtazapina EG» . Pag. 85

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,45% con glucosio 2,5% Baxter» . . . . Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Midazolam Mayne». . . . . Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Humatrope» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Myelostim» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Granocyte» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Relert». Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Relpax». Pag. 89

Modificazione delle autorizzazioni mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Epaxal». Pag. 90

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova: Nomina del conservatore del registro delle imprese di Padova . . . . Pag. 90

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 90

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 90

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 91

Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati: Emanazione del regolamento della formazione continua del perito agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione. . . . . Pag. 91

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1º novembre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Prato, recante: «Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio, per la provincia di Prato». Pag. 91

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

Tabelle concernenti i dati relativi al numero di animali utilizzati in Italia per fini scientifici o sperimentali nel triennio 2001/2003.

04A13005

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2004, n. **316.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» *sono inserite le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003»;

al comma 3, le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero» *sono sostituite delle seguenti:* «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro».

All'articolo 2, alla rubrica, la parola: «comma» *è sostituita dalla seguente:* «paragrafo»; *al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:* «dichiarazione resa ai sensi del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al» *e, al secondo periodo, le parole:* «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis. (Sanzioni). – 1.* Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.

2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «a carico del bilancio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la finanza pubblica»;

al comma 2, le parole da: «fatti salvi» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonchè le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il Piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

2-*ter*. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3211):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'ambiente e territorio (MATTEOLI) e dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) il 15 novembre 2004.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 15 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 novembre 2004.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 16, 17, 18 novembre 2004.

Esaminato in aula il 18, 23, 24, 30 novembre 2004 ed approvato il 1º dicembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5467):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 1º dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XIV.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7 e 9 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 10 dicembre 2004 ed approvato, con modificazioni, il 22 dicembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3211-B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 27 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 27 dicembre 2004 ed approvato il 28 dicembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 72.

04G0349

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2004.

Costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie «S. Salvatore», di L'Aquila e «SS. Annunziata», di Chieti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419», ed in particolare l'art. 2, comma 1, in base al quale la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale ed università si realizza attraverso aziende ospedaliero-universitarie aventi autonoma personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del richiamato decreto legislativo alla costituzione delle aziende di cui all'art. 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità (ora della salute) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora dell'istruzione, dell'università e della ricerca);

Vista la delibera di giunta n. 209 del 5 aprile 2004 della regione Abruzzo con la quale viene avanzata istanza al Ministero della salute per proporre, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora dell'istruzione, dell'università e della ricerca) al Presidente del Consiglio dei Ministri la costituzione, nell'ambito della regione, di due aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e precisamente l'Azienda ospedaliero-universitaria «S. Salvatore», con sede a L'Aquila e l'Azienda ospedaliero-universitaria «SS. Annunziata», con sede a Chieti;

Rilevato che il requisito preliminare costituito dalla prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia presso le costituende aziende ospedaliero-universitarie deve intendersi come prevalenza delle unità operative a direzione universitaria sulla totalità delle unità operative esistenti;

Vista la delibera di giunta n. 2809 del 29 luglio 1996, recante «Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo e l'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti per la regolamentazione dell'apporto della facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale», che individua le unità operative a direzione universitaria messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera di giunta n. 2810 del 29 luglio 1996, recante «Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo e l'Università degli studi di L'Aquila per la regolamentazione dell'apporto della facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale», che individua le unità operative a direzione universitaria messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che presso l'Ospedale San Salvatore della ASL di L'Aquila insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli studi di L'Aquila e presso l'Ospedale SS. Annunziata

della ASL di Chieti insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Abruzzo, sono costituite le aziende ospedaliero-universitarie «S. Salvatore», con sede a L'Aquila, e «SS. Annunziata», con sede a Chieti, mediante la trasformazione dell'Ospedale «S. Salvatore» della USL di L'Aquila e dell'Ospedale «SS. Annunziata» della USL di Chieti.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

04A12648

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 5 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Tenuto conto dell'esigenza di prorogare lo stato di emergenza limitatamente all'attività di soccorso dei contesti territoriali in deficit idrico, nonché per il completamento degli interventi in corso di realizzazione, mantenendo la permanenza di un'unica autorità sulle risorse idriche cui demandare ogni decisione in ordine alla gestione degli scenari di emergenza;

Vista la nota prot. n. 17532 del 22 novembre 2004 della regione Sicilia con cui è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza idrica in Sicilia fino al 31 dicembre 2005;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione Sicilia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa con ogni conseguente limitazione degli ambiti derogatori, è prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione al persistere di condizioni di *deficit* idrico nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13060

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1995, con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1996, con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997 con cui, in considerazione del persistere della situazione di emergenza socio-economico-ambientale, si proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, con cui, tra l'altro, il predetto stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999 con cui, tra l'altro, lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Sarno viene prorogato fino al 30 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000 con cui, tra l'altro, si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con cui il predetto stato d'emergenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stato ulteriormente prorogato il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2004;

Vista la nota della regione Campania, prot. n. 1093/UDCP/Gab del 22 dicembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario completare la realizzazione dei predetti interventi straordinari;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13061

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime» successivamente modificata dall'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Ravvisata la necessità di provvedere con somma urgenza a tutte le attività volte alla rimozione e allo

smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini ed andate distrutte a seguito degli eventi verificatisi in data 14 novembre 2004;

Tenuto conto altresì, dell'ineludibile esigenza di garantire il completamento di tutte le opere di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza dell'approdo di Cavallo bianco e di Cala Pisana nel porto di Lampedusa;

Ritenuto, quindi, necessario, il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Sicilia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13062

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio di taluni comuni della regione Campania colpiti da eccezionali eventi atmosferici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti dalle ordinanze di protezione civile per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota prot. n. 980 del 25 novembre 2004, con la quale il Presidente della regione Campania - Commissario delegato ha richiesto la proroga dello stato di emergenza, e ciò in ragione dell'indifferibilità ed urgenza degli adempimenti ancora da porre in essere;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa con ogni conseguente limitazione degli ambiti derogatori, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001 e del 6 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 21 dicembre 2001 e 7 febbraio 2003, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 30 giugno 2004, dei sopra citati stati di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2004, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 31 dicembre 2004, dei sopra citati stati di emergenza;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato l'aggravamento del contesto derivante dagli eventi alluvionali verificatisi nel predetto territorio nei giorni 26 e 27 dicembre 2004, che ha comportato l'evacuazione di parte della popolazione, e che rende indispensabile assumere iniziative di soccorso in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 17 dicembre 2004 del Presidente della Regione Campania con la quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13064

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Considerato che gli interventi straordinari predisposti dal Sindaco del comune di Lipari e dal Capo del

Dipartimento della protezione civile, Commissari delegati, finalizzati a fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì, necessario proseguire ogni attività di monitoraggio al fine di continuare a tutelare la pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate;

Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la richiesta del sindaco di Lipari del 7 dicembre 2004;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2004.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
sig. Gian Paolo Gobbo;

agli Affari esteri:
sen. Giampaolo Bettamio;

all'Interno:
on. Michele Saponara;

alla Giustizia:
on. Luigi Vitali;

alla Difesa:
on. Giuseppe Drago;

alle Attività produttive:
avv. Roberto Cota;

all'Ambiente e tutela del territorio:
on. Stefano Stefani;

alle Infrastrutture e trasporti:
sig. Silvano Moffa;
avv. Giovanni Ricevuto;

al Lavoro e politiche sociali:
on. Roberto Rosso;

alla Salute:
sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARTINO, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 301

05A00001

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3390).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004 recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;

Ritenuto indispensabile prestare urgentemente ogni possibile forma di cooperazione agli Stati esteri colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Vista la richiesta formulata con nota del 28 dicembre 2004 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

Considerato che, con l'ordine del giorno accolto come raccomandazione in Senato in data 10 dicembre 2004, il Governo si è impegnato tra l'altro, a disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreché concretamente realizzabili; specificamente il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo per la protezione civile che manterrà distinta evidenza delle risorse stesse e della relativa gestione.

3. L'invio di messaggi SMS - short message service, attraverso le reti di telefonia mobile, destinati alle sottoscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni del sud est asiatico colpite dal sisma del 26 dicembre 2004, si intende assimilato alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza in atto, è riconosciuto, fino a cessate esigenze, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, entro il limite massimo di 70 ore mensili *procapite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al pre-

detto personale, inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001.

6. Le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani presenti nelle aree interessate dagli eventi di cui al presente articolo. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza che risultino residenti o presenti nei medesimi territori appositi messaggi, il cui testo verrà concordato con il Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. In relazione agli interventi urgenti di bonifica dei siti della regione Campania da espletarsi nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, sono attribuite per l'acquisizione delle tecnologie necessarie alla realizzazione di specifico progetto di sorveglianza al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente le risorse iscritte a bilancio sul capitolo 8411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, pari ad euro 2.750.000,00, nonché le somme di cui all'art. 10, comma 7, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348 del 2 aprile 2004, già trasferite ai sensi dell'art. 10, comma 8, dell'ordinanza medesima.

Art. 3.

1. I termini di cui all'art. 3, commi 2, 3, 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2005, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A13066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 18).

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di LA.P.I. S.r.l., con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, in relazione

all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

Il LA.P.I. S.r.l., con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, nel seguito denominato «organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Organismo di certificazione, di ispezione e laboratorio di prova.

1. UNI EN 1154:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi di chiusura controllata delle porte - requisiti e metodi di prova».

2. UNI EN 1155:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi elettromagnetici fermoposta per porte girevoli - requisiti e metodi di prova».

3. UNI EN 1158:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - requisiti e metodi di prova».

4. EN 12209:2003 «Accessori per serramenti - serrature e chiavistelli - serrature azionate meccanicamente, catenacci e piastre di bloccaggio - requisiti e metodi di prova».

5. UNI EN 179:2002 «Accessori per serramenti - dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - requisiti e metodi di prova».

6. UNI EN 1125:2002 «Accessori per serramenti - dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - requisiti e metodi di prova».

7. UNI EN 1935:2004 «Accessori per serramenti - cerniere ad asse singolo - requisiti e metodi di prova».

L'attività complessiva dell'«organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale sig.ra Maria Leali e del direttore tecnico dott. Giancarlo Borsini secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A12899

DECRETO 22 dicembre 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 17).

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di LA.P.I. S.r.l., con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, in relazione

all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

Il LA.P.I. S.r.l., con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, nel seguito denominato «organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Organismo di certificazione, di ispezione e laboratorio di prova.

1. UNI EN 13813:2004 «Massetti e materiali per massetti - materiali per massetti - proprietà e requisiti».

2. UNI EN 14041:2004 «Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - caratteristiche essenziali».

L'attività complessiva dell'«organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale sig.ra Maria Leali e del direttore tecnico dott. Giancarlo Borsini secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A12900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste presentate dalle ditte Diadema S.p.a., Maga Team S.r.l., British American Tobacco Italia S.p.a., International Tobacco Agency S.r.l., Cigar & Tobacco Italy S.r.l. e Diplomatico Cigars S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nelle tabelle B - sigari, e C - tabacco da fumo trinciato, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle B - sigari, e C - tabacco da fumo trinciato, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
		€		
2.919,33	580,00	966,67	1.334,00	5.800,00

TABELLA C – TABACCO DA FUMO TRINCIATO –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
		€		
26,58	13,75	22,92	74,25	137,50

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Marche di produzione nazionale

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
TOSCANELLI GRAPPA	20,00	1	0,10

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
GRAYCLIFF CRYSTAL TACO	1.900,00	1	9,50
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	1.400,00	25	175,00
MACANUDO RESERVA ANUAL 2004 DIVINO	1.500,00	1	7,50

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
MACANUDO RESERVA ANUAL 2004 ENCANTO	1.900,00	1	9,50
MACANUDO RESERVA ANUAL 2004 MAXIMO	1.800,00	1	9,00
RAMON ALLONES GIGANTES	2.400,00	25	300,00
SANCHO PANZA SANCHOS ESTUCHE	4.000,00	5	100,00
ZINO PLATINUM CROWN SERIES BARREL	5.000,00	3	75,00
ZINO PLATINUM CROWN SERIES CHUBBY ESPECIAL	5.800,00	3	87,00
ZINO PLATINUM CROWN SERIES DOUBLE GRANDE	5.200,00	3	78,00
ZINO PLATINUM CROWN SERIES STRETCH	6.800,00	3	102,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES BULLET	1.500,00	14	105,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY	2.200,00	12	132,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER	2.500,00	12	150,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES LOW RIDER	2.300,00	16	184,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES SHORTY	1.600,00	16	128,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES STOUT	2.800,00	12	168,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS PURITOS	380,00	10	19,00

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CHE MINI AROMATIC TWIN	8,00	2	0,04

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
MOODS FINE AROMA 5	120,00	5	1,50
MOODS FILTER FINE AROMA 5	128,00	5	1,60
MOODS GOLDEN TASTE FILTER FINE AROMA 5	128,00	5	1,60

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(TABELLA C)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA

	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
MAC BAREN HABIBI APPLE FLAVOUR	137,50	40	5,50
MAC BAREN HABIBI GRAPES FLAVOUR	137,50	40	5,50
MAC BAREN HABIBI MIXED FRUIT FLAVOUR	137,50	40	5,50
PETERSON CONNOISSEUR'S CHOICE	310,00	50	15,50
PETERSON DE LUXE MIXTURE	310,00	50	15,50
PETERSON GOLD BLEND	310,00	50	15,50
PETERSON LUXURY BLEND	310,00	50	15,50
SAMUEL GAWITH BALKAN FLAKE	300,00	50	15,00
SAMUEL GAWITH BROWN No.4	320,00	50	16,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
SAMUEL GAWITH FIRE DANCE FLAKE	300,00	50	15,00
SAMUEL GAWITH FULL VIRGINIA FLAKE	300,00	50	15,00
SAMUEL GAWITH GROUSE-MOOR	290,00	50	14,50
SAMUEL GAWITH KENDAL CREAM	300,00	50	15,00
SAMUEL GAWITH PERFECTION	290,00	50	14,50
SAMUEL GAWITH SQUADRON LEADER	290,00	50	14,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 215

04A12971

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2004.

Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39, sulle «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001», con il quale si inserisce l'art. 5-*bis* nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, che prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati dei medicinali, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001, relativo alla «numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001, che affida all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le fasi di fabbricazione e stampa del bollino e le procedure di numerazione unica e progressiva dei bollini stessi;

Visto l'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare il comma 9, che prevede che le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettano, secondo procedure informatiche concordate con la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 dell'accordo quadro del 22 febbraio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, hanno convenuto, che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario, debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Ritenuto che il monitoraggio delle confezioni di medicinali immesse in commercio rafforzi ed amplifichi le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario;

Tenuto conto che il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche risulta essere una componente fondamentale ai fini della verifica dei livelli essenziali di assistenza erogati sul territorio nazionale;

Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario ha l'obiettivo di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso la costruzione del sistema di integrazione delle prestazioni sanitarie individuali che ricomprende anche le prestazioni farmaceutiche;

Ritenuto, inoltre, che per la gestione dei flussi informativi di formazione della banca dati centrale presso

l'Agenzia italiana del farmaco sia opportuno prevedere un avvio graduale per fasi con il coinvolgimento dei soggetti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Banca dati centrale

1. Nell'ambito del nuovo Sistema informativo sanitario, è istituita la Banca dati centrale per il monitoraggio delle confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio in Italia. La realizzazione e la gestione della banca dati è affidata al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo.

2. Nella suddetta Banca dati centrale confluiranno via internet tutti i dati relativi alla fornitura dei bollini numerati di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2001, i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposto sulle confezioni, secondo le procedure e le modalità fissate dal presente decreto, nonché i dati relativi al valore, per categoria terapeutica omogenea, delle forniture dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale, e relativi ai consumi degli stessi espressi in Defined Daily Doses (DDD).

Art. 2.

Flussi di ingresso della Banca dati

1. La trasmissione dei dati è riferita ai movimenti di entrata ed uscita delle confezioni medicinali da parte dei soggetti di cui all'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tutte le trasmissioni dei dati tra i soggetti di cui all'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni e la Banca dati centrale devono avvenire in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

Art. 3.

Raccolta e trasmissione dei dati alla Banca dati centrale

1. A ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, verrà assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco, eventualmente distinto per ciascuna sede territoriale del soggetto stesso. Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non fosse contemplato nell'elenco, potrà fare richiesta di inserimento mediante domanda da presentare secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Ministero della salute.

2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma devono attenersi alle specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca dati centrale delle informazioni riguardanti:

a) numero identificativo della confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 39;

b) numero progressivo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 2/5;

c) numero identificativo del mittente e numero identificativo del destinatario, nell'ambito dei soggetti autorizzati,

così come riportato nel disciplinare allegato al presente decreto.

3. I produttori devono altresì trasmettere alla banca dati centrale il lotto di produzione e la data di scadenza per ciascuna confezione di prodotto medicinale.

4. I produttori, depositari e grossisti dei prodotti medicinali che forniscono le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico, devono altresì comunicare alla banca dati centrale il valore di fornitura per categoria terapeutica omogenea dei medicinali e inoltre il numero di Defined Daily Doses (DDD) fornite.

Art. 4.

Flussi di uscita della Banca dati

1. Il Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha completo accesso alla banca dati per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.

2. I dati memorizzati presso la banca dati centrale possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dalla medesima Agenzia a collegarsi alla banca dati medesima, per l'acquisizione dei dati stessi.

3. I criteri di ammissibilità all'accesso ai dati saranno improntati alla volontà di rafforzare ed amplificare le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario. Sono, quindi, autorizzate, immediatamente le regioni e le aziende sanitarie locali anche per permettere di monitorare, in tempo reale, i consumi farmaceutici locali e per altre proprie procedure interne.

4. Sono previsti diversi livelli di accesso, in funzione delle necessità di rispetto della privacy e della necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai vari soggetti della catena produttiva e distributiva.

5. È consentito agli organi di pubblica sicurezza, compresa la Guardia di finanza, l'impiego della banca dati centrale per i compiti istituzionali di prevenzione e repressione delle attività illegali.

Art. 5.

Collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a trasmettere al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i dati di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2001, oltre all'informazione che individua lo stabilimento di consegna dei bollini.

2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a trasmettere alla banca dati le informazioni relative ai bollini forniti ai produttori secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione del presente decreto, l'alimentazione della banca dati sarà limitata a produttori, depositari e grossisti per i soli movimenti in uscita di confezioni di prodotti medicinali.

2. In fase di prima attuazione del presente decreto e previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e del Ministero della salute è ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo delle singole confezioni.

3. In fase di prima attuazione del presente decreto, il flusso di alimentazione per il sistema OsMEd - Osservatorio sull'utilizzo dei prodotti medicinali, di cui all'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riferito ai dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale dalle farmacie pubbliche e private sarà integrato con il numero progressivo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 2/5.

3. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dovranno attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alle disposizioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

Art. 7.

Gruppo di lavoro tecnico

1. Per consentire il passaggio a regime del progetto, presso il Ministero della salute è istituito un gruppo di lavoro tecnico per il completamento dei flussi informativi di alimentazione della banca dati, composto da rappresentanti del:

a) Ministero della salute;

b) Agenzia italiana del farmaco;

c) cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario;

d) Istituto superiore di sanità;

e) regioni e province autonome;

f) aziende farmaceutiche;

g) depositari di prodotti medicinali;

h) grossisti di prodotti medicinali;

i) farmacie aperte al pubblico;

j) farmacie ospedaliere;

k) smaltitori di prodotti medicinali.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma precedente acquisisce, nei dodici mesi successivi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le indicazioni e gli elementi utili al fine di proporre soluzioni tecniche ad eventuali problematiche riscontrate nella generazione dei dati, nonché alla progettazione dei flussi informativi non ancora previsti nella fase di prima attuazione. Il gruppo di lavoro potrà utilizzare indicatori specifici sui dati già disponibili presso il Ministero della salute o presso l'Agenzia italiana del farmaco e riferiti all'Osservatorio sull'utilizzo dei prodotti medicinali (OsMed), alla raccolta dei dati di vendita da parte delle aziende farmaceutiche (SIRIO), ai flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche.

3. Il gruppo di lavoro, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, può proporre forme di razionalizzazione dei flussi informativi esistenti riferiti all'utilizzo dei prodotti medicinali sul territorio nazionale.

4. La costituzione e il funzionamento del gruppo di lavoro non comportano oneri a carico del bilancio del Ministero della salute.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 309

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO DELLE PROCEDURE STANDARD DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI FARMACI IMMESSI IN COMMERCIO IN ITALIA

1. Premessa.

L'introduzione della banca dati centrale per attuare il sistema di monitoraggio delle singole confezioni dei farmaci immessi sul mercato italiano, segue un approccio graduale, suddiviso in fasi, teso a facilitare l'adeguamento tecnico ed organizzativo per i soggetti coinvolti.

1.1. I soggetti.

1.1.1. I soggetti indicati dall'art. 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e più precisamente:

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e le imprese fiduciarie dello stesso;

i produttori di medicinali;

i depositari di medicinali;

i grossisti di medicinali;

le farmacie aperte al pubblico;

i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci;

le aziende sanitarie locali;

gli smaltitori di rifiuti farmaceutici di prodotti immessi in commercio,

si devono attenere alle presenti specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla banca dati centrale dei movimenti delle singole confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio in Italia.

1.2. Le informazioni.

1.2.1. I soggetti al cui punto precedente sono tenuti a trasmettere, per ognuna delle movimentazioni delle confezioni di medicinale, di cui al punto 1.3.1 del presente disciplinare tecnico, le seguenti informazioni:

codice identificativo della confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero progressivo iniziale e quello finale relativi ad ogni codice AIC utilizzati per quel lotto della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5;

identificativo del mittente e del destinatario, così come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;

identificativo del tipo di movimentazione;

il lotto di produzione e data di scadenza (nei casi previsti dall'art. 3, comma 3);

il prezzo di aggiudicazione delle forniture dei medicinali per categoria terapeutica omogenea alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4) nonché i consumi degli stessi espressi in Defined Daily Doses (DDD);

altre informazioni utili all'identificazione della singola trasmissione alla banca dati centrale.

Tutte le trasmissioni tra i soggetti su indicati e la Banca dati centrale devono avvenire in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

1.3. La trasmissione delle informazioni.

1.3.1. Ogni soggetto del sistema è assimilato ad un magazzino caratterizzato da movimenti di ricezione ed invio merce, a cui è legata una causale. La banca dati centrale raccoglie e registra i dati delle forniture dei bollini e le movimentazioni delle confezioni di medicinali, in particolare:

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà comunicare:

i bollini inviati ai produttori;

i produttori dovranno comunicare:

i bollini ricevuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

i bollini distrutti;

le confezioni inviate presso terzi;

le confezioni ricevute da terzi;

i depositari ed grossisti dovranno comunicare:

le confezioni ricevute da terzi;

le confezioni inviate presso terzi;

le farmacie aperte al pubblico e i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci dovranno comunicare:

le confezioni ricevute da terzi;

le confezioni inviate presso terzi;

le confezioni consegnate al singolo utilizzatore finale;

le confezioni prescritte per conto del Servizio sanitario nazionale;

i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci e le aziende sanitarie locali dovranno comunicare:

le confezioni ricevute da terzi;

le confezioni inviate presso terzi;

i consumi dei medicinali espressi in Defined Daily Doses;

gli smaltitori dovranno comunicare:

le confezioni ricevute da terzi;

le confezioni distrutte.

1.3.2. Pur essendo meno usuali, si può verificare il caso in cui le confezioni possano essere trasferite da farmacia a farmacia, da grossista a grossista, da depositario a depositario e da produttore a produttore. Così come specificato al punto precedente, in questi casi il cedente dovrà sottostare alle procedure previste per il mittente ed il ricevente il prodotto a quelle del destinatario.

1.3.3. Tutti i soggetti mittenti sopra menzionati devono inoltre comunicare i dati di cui al punto 1.2.1, di tutti i prodotti immessi in commercio sul territorio nazionale e successivamente fatti oggetto di furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione.

1.3.4. La procedura di cui al punto 1.3.3 precedente deve essere osservata anche per le confezioni immesse in commercio e fatte oggetto di esportazioni verso altri Paesi.

2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2.1.1. Per quanto attiene alla trasmissione dati di cui all'art. 6, comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasmetterà al Ministero della salute in formato e modalità definite dal Ministero della salute sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2.1.2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative ai bollini forniti ai produttori. Le informazioni devono essere inviate entro 24 ore dalla spedizione dei bollini. Le informazioni inviate al Ministero della salute devono essere archiviate localmente presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione è preceduta dalle informazioni di:

identificativo del mittente e del destinatario, così come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;

identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente;

identificativo del tipo di movimentazione;

ora e data della spedizione.

Il contenuto del file riporta per ogni bollino spedito:

codice prodotto indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero identificativo del bollino in codice a barre 2/5.

2.1.3. L'elenco dei numeri progressivi, relativi ad un singolo codice A.I.C., potrà essere sostituito dal numero progressivo iniziale, dal numero progressivo finale e dal numero complessivo di bollini.

2.1.4. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

3. Articolazione della fase iniziale.

3.1. I produttori.

3.1.1. I produttori di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate presso terzi. La trasmissione delle informazioni è effettuata tramite l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione è effettuata entro 24 ore dalla spedizione delle confezioni. Le informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione è preceduta dalle informazioni di:

identificativo del mittente e del destinatario, così come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;

identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente;

identificativo del tipo di movimentazione;

ora e data della spedizione.

Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati:

codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero identificativo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5;

numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza;

il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).

3.1.2. In fase di prima attuazione e previa autorizzazione del Ministero della salute, è ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo della singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita:

codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza;

il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).

Restano invariate le informazioni che precedono ogni spedizione di cui al precedente punto 3.1.1.

3.1.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.

3.1.4. Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita di prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere trasmesse alla banca dati centrale indicando uno specifico identificativo del tipo di movimentazione.

3.1.5. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

3.1.6. I dettagli operativi saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalità per le rettifiche dei dati trasmessi.

3.1.7. I produttori di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative ai bollini distrutti:

identificativo del mittente così come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;

identificativo del tipo di movimentazione;

elenco bollini distrutti.

3.2. I depositari.

3.2.1. I depositari di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate presso terzi, qualora non vi abbia provveduto il produttore. La trasmissione delle informazioni è effettuata tramite l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione è effettuata entro 24 ore dalla spedizione delle confezioni. Le informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione è preceduta dalle informazioni di:

identificativo del mittente e del destinatario, così come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;

identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente;

identificativo del tipo di movimentazione;

ora e data della spedizione.

Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati:

codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero identificativo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5;

numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza;

il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).

3.2.2. In fase di prima attuazione e previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e Ministero della salute, è ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo della singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita:

codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza;

il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).

Restano invariate le informazioni che precedono ogni spedizione di cui al precedente punto 3.2.1.

3.2.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.

3.2.4. Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita di prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere trasmesse alla banca dati centrale indicando uno specifico identificativo del tipo di movimentazione.

3.2.5. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

3.2.6. I dettagli operativi saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalità per le rettifiche dei dati trasmessi.

3.3. I grossisti.

3.3.1. I grossisti di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate presso terzi. La trasmissione delle informazioni è effettuata tramite l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione è effettuata entro 24 ore dalla spedizione delle confezioni. Le informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione è preceduta dalle informazioni di:

identificativo del mittente e del destinatario, così come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;

identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente;

identificativo del tipo di movimentazione;

ora e data della spedizione.

Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati:

codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

numero identificativo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5;

il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).

3.3.2. in fase di prima attuazione e previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e Ministero della salute, è ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo della singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita:

codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;

il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).

Restano invariate le informazioni che precedono ogni spedizione di cui al precedente punto 3.3.1.

3.3.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.

3.3.4. Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita di prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere trasmesse alla banca dati centrale indicando uno specifico identificativo dei tipo di movimentazione.

3.3.5. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

3.3.6. I dettagli operativi saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalità per le rettifiche dei dati trasmessi.

4. Centro di assistenza, numero verde, help-desk.

4.1. Assistenza tecnica.

4.1.1. È istituito presso il Ministero della salute un centro di assistenza tecnica del sistema con il compito di affiancare tutti i soggetti della catena produttiva e distributiva nel corso delle attività necessarie alla tracciatura dei prodotti.

Il centro di assistenza avrà fra i principali compiti quelli di fornire la documentazione tecnica di dettaglio riguardo:

al formato elettronico delle trasmissioni;

alle procedure di identificazione ed autenticazione con la Banca dati centrale;

alle procedure di verifica della identificazione dei soggetti (controllo della sicurezza degli accessi);

chiarimenti in merito alle norme tecniche del nuovo procedimento ed alle modalità di attuazione;

assistenza telefonica e via internet nelle fasi di avviamento del sistema;

un primo livello di assistenza tecnica (help-desk) nei casi di malfunzionamenti, delle procedure informatiche e di trasmissione dati da e verso la Banca dati centrale;

segnalazione ai soggetti interessati riguardo alle anomalie riscontrate sui dati inviati alla Banca dati centrale;

informazioni alle aziende, agli organi preposti alla vigilanza ed al cittadino per quanto riguarda le confezioni non vendibili o in «black-list»;

un servizio telefonico di informazione per quanto riguarda l'aggiornamento delle tabelle di servizio;

un monitoraggio dei livelli di qualità raggiunti gradualmente dall'intero sistema.

04A12724

DECRETO 29 novembre 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Linur Flo» dell'Impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto 3 dicembre 1994, n. 8593, successivamente modificato con decreto in data 14 marzo 2000, con il quale l'impresa Chemia S.p.a., con sede legale in S. Agostino (Ferrara) 255, km 46, è stata autorizzata a immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Linur Flo fino al 3 dicembre 2004, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Vista la domanda presentata dall'impresa titolare dell'autorizzazione al fine di ottenere il rinnovo della registrazione del prodotto di cui trattasi;

Visto il decreto 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003 con il quale la sostanza attiva linuron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, al termine dell'iter di revisione europea;

Considerati i tempi tecnici necessari per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego del prodotto fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per la verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento attualmente in corso;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Linur Flo registrato al n. 8593 con decreto in data 3 dicembre 1994, successivamente modificato con decreto in data 14 marzo 2000, a nome dell'impresa Chemia S.p.a., con sede legale in S. Agostino (Ferrara) 255, km 46, è prorogata fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego del prodotto di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento al decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa, nonché delle verifiche attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A13029

DECRETO 29 novembre 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 novembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mecoprop dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1º giugno 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 novembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva mecoprop;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva mecoprop, sono revocate a far data dal 1º dicembre 2004, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 26 novembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di mecoprop le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Acetin	5456	9-11-1983	Emme Italia S.r.l.
Rotran CMPP	5781	1-3-1984	Eurozolfi S.r.l.
Trimec classic	9343	15-9-1997	Intrachem Bio Italia S.p.a.
Cadalt	7133	24-6-1987	Isagro S.p.a.
Fenistar	0568	10-5-1972	Sipcam S.p.a.
Banvel P	4152	10-12-1980	Sygenta Crop Protection S.p.a.

04A13024

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. D'Ambra Gabriel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. D'Ambra Gabriel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di

attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. D'Ambra Gabriel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médico» rilasciato in data 4 maggio 1977 dall'«Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina», Republica Argentina, al sig. D'Ambra Gabriel, nato ad Avellaneda (Argentina) il 20 marzo 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. D'Ambra Gabriel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12503

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Tasic Tatjana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tasic Tatjana, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «dottore in stomatologia» conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 2 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tasic Tatjana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «dottore in stomatologia» rilasciato in data 11 marzo 1991 dall'Università di Belgrado - facoltà di odontoiatria (Republica Federale di Jugoslavia) alla sig.ra Tasic Tatjana, nata a Belgrado (Jugoslavia) il 28 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Tasic Tatjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12504

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Cugliari Ariel Hernan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Cugliari Ariel Hernan, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Cugliari Ariel Hernan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médico» rilasciato in data 6 aprile 1998 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina» (Republica Argentina) al sig. Cugliari Ariel Hernan, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Cugliari Ariel Hernan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12907

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursu Simona Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ursu Simona Carmen, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor-medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ursu Simona Carmen è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor-medic» rilasciato in data 3 gennaio 1996 dal Ministero dell'insegnamento, Università Statale di Medicina e Farmacia «Gr.T.Popa» di Iasi, facoltà di medicina (Romania), alla sig.ra Ursu Simona Carmen, nata a Birlad (Romania) l'8 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ursu Simona Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12908

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Aversano Concettina del Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Aversano Concettina del Rosario, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médica cirujana» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Aversano Concettina del Rosario è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médica cirujana» rilasciato in data 5 febbraio 1998 dalla «Universidad del Zulia» - Maracaibo (Venezuela) alla sig.ra Aversano Concettina del Rosario, cittadina italiana, nata a Villa del Rosario (Venezuela) il 25 agosto 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Aversano Concettina del Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12909

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 29 giugno 1994 dall'Istituto Universitario Statale di Medicina dell'Ordine dell'Amicizia fra i popoli di Lviv (Ucraina) alla sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna, nata a Drogobych (Ucraina) il 4 ottobre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Okhrimenko Iryna Vasylivna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12910

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Folath Haydar Mohamad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Folath Haydar Mohamad, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico» conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Folath Haydar Mohamad è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 30 giugno 1998 dal Ministero dell'alta educazione e della ricerca scientifica - Università di Baghdad - Facoltà di medicina (Iraq) al sig. Folath Haydar Mohamad, nato a Baghdad (Iraq) il 24 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Folath Haydar Mohamad è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12911

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Buira Laura Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Buira Laura Veronica, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di appli-

care alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Buira Laura Veronica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médica» rilasciato in data 27 maggio 2003 dalla Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina), alla dott.ssa Buira Laura Veronica, cittadina argentina, nata a Villa Regina - Rio Negro (Argentina) il 16 luglio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Buira Laura Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12912

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mago Santamaria Debora Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mago Santamaria Debora Maria, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mago Santamaria Debora Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico cirujano» rilasciato in data 21 novembre 1990 dalla «Universidad de Oriente» di Puerto La Cruz (Venezuela) alla sig.ra Mago Santamaria Debora Maria, nata a Puerto La Cruz (Venezuela) il 17 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Mago Santamaria Debora Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12913

DECRETO 14 dicembre 2004.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mildicut».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 17 luglio 2001 dall'impresa Isk Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise - Bte 12 B-1050 - Bruxelles (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Mildicut», contenente la sostanza attiva cyazofamid;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 concernente l'inclusione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e cyazofamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva cyazofamid);

Vista la nota dell'Ufficio del 18 ottobre 2004 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 9 novembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Isk Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise - Bte 12 B-1050 - Bruxelles (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Mildicut», con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva cyazofamid sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004;

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Uve	1* vino 0.05**

* residuo espresso come cyazofamid

** residuo espresso come somma di cyazofamid e del suo metabolita CCIM (4-chloro-2-cyano 5-P-tolymidazole)

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-200-250-500 litri 1-2-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Ishihara Sangyo Kaisha Ltd - Yokkaichi, Giappone, e Orgachim - Oissel, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12453.

Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

MILDICUT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
Fungicida per la lotta contro Peronospora della vite

Registrazione Ministero della Salute N. del

Cyazofamid puro	**g**	**2,03 (=25 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g 100**	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, puo provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480 Avenue Louise - Bte 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio)

Contenuto: **100- 200-250-500 ml 1 – 2 – 5 L** Partita n°

Stabilimenti di produzione:
- ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd. Yokkaichi, Giappone
ORGACHIM – Oissel, Francia

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
MILDICUT e un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per un periodo fino a 14 giorni.
MODALITA E DOSI D'IMPIEGO

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*)
Il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Le dosi d'impiego riferite a volume normale (volumi d'acqua 10 hl/ha) sono di **450 ml/hl.**
Nel caso si utilizzino volumi d'acqua inferiori o maggiori, aumentare o diminuire proporzionalmente la dose per ettolitro in modo tale da distribuire per ettaro **4,5 litri** di prodotto.
Nel caso di moderata pressione della malattia o quando la vite non e ancora stata attaccata, ripetere i trattamenti a 12-14 giorni di distanza; questo intervallo e sufficiente a prevenire lo sviluppo della malattia. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione, gli intervalli tra i trattamenti devono essere ridotti a 8-10 giorni. Non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

Avvertenze agronomiche: Il prodotto non influenza negativamente la fermentazione e la qualità dei vini. Nessun effetto negativo nei confronti degli acari utili.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire la botte dell'irroratrice con almeno il 50% di acqua e, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere la quantità prevista di MILDICUT quindi aggiungere la restante quantita d'acqua. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

COMPATIBILITA
Il prodotto e miscibile con i prodotti a base di: mancozeb, azoxystrobin, procimidone, pyrimethanil, fluazinam, cymoxanil, deltametrina, pirimicarb, endosulfan, abamectina, lambda-cialotrina, promicarb, cyromazine, clorpirifos, metamidophos, metomil, imidacloprid, tebufenocide, bacillus thuringensis, buprofezin e con olio di vaselina e fertilizzanti fogliari a base di idrolizzati proteici.

Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

Sospendere i trattamenti su vite 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

MILDICUT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per la lotta contro Peronospora della vite

CARATTERISTICHE

MILDICUT è un fungicida che presenta un eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes in particolar modo contro Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell attacco della malattia A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per un periodo fino a 14 giorni

MODALITÀ E DOSI D IMPIEGO

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia

Le dosi d impiego riferite a volume normale (volumi d acqua 10 hl/ha) sono di **450 ml/hl**

Nel caso si utilizzino volumi d acqua inferiori o maggiori aumentare o diminuire proporzionalmente la dose per ettolitro in modo tale da distribuire per ettaro **4 5 litri** di prodotto

Nel caso di moderata pressione della malattia o quando la vite non è ancora stata attaccata ripetere i trattamenti a 12 14 giorni di distanza questo intervallo è sufficiente a prevenire lo sviluppo della malattia In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione gli intervalli tra i trattamenti devono essere ridotti a 8 10 giorni Non eseguire piu di 4 trattamenti nell arco della stagione

Avvertenze agronomiche Il prodotto non influenza negativamente la fermentazione e la qualità dei vini Nessun effetto negativo nei confronti degli acari utili

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempire la botte dell irroratrice con almeno il 50% di acqua e mantenendo in agitazione la massa aggiungere la quantità prevista di MILDICUT quindi aggiungere la restante quantità d acqua Mantenere la soluzione in agitazione fino all applicazione di tutto il prodotto Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti a base di mancozeb azoxystrobin procimidone pyrimethanil fluazinam cymoxanil deltametrina pirimicarb endosulfan abamectina lambda-cialotrina promicarb cyromazine, clorpirifos, metamidophos metomil imidacloprid tebufenocide bacillus thuringensis buprofezin e con olio di vaselina e fertilizzanti fogliari a base di idrolizzati proteici

Avvertenze: Durante l applicazione evitare la deriva Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d acqua Utilizzare ad una distanza dai corsi d acqua non inferiore a 5 m

Sospendere i trattamenti su vite 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L UOMO E PER L AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ISK BIOSCIENCES EUROPE S A
480 Avenue Louise - Bte 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio)

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MILDICUT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per la lotta contro Peronospora della vite

Registrazione Ministero della Salute N. del

Cyazofamid puro g 2 03 (=25 g/l)
Coformulanti q b a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISK BIOSCIENCES EUROPE S A
480 Avenue Louise - Bte 12
B 1050 - Bruxelles (Belgio)

Stabilimenti di produzione
ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd
Yokkaichi Giappone
ORGACHIM – Oissel Francia

Contenuto: **100 ml**

Partita n

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare né bere né fumare durante l impiego Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRIMA DELL USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

04A13026

DECRETO 14 dicembre 2004.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Equip».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 22 maggio 2000 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 8 aprile 2004, dall'impresa Aventis CropScience Italia S.p.a., con sede legale in via Winckelmann, 2 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato EQUIP, contenente la sostanza attiva foramsulfuron;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa sopraccitata ha modificato la propria denominazione sociale in Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva foramsulfuron);

Vista la nota dell'Ufficio del 18 ottobre 2004 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EQUIP contenente la sostanza attiva foramsulftiron, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva foramsulfuron sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (*)(mgkg)
Mais	0,01

(*) residuo espresso come foramsulfuron

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Irca Service S.p.a., in Fornovo San Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001, e Bayer CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience GmbH in Francoforte s/Meno - Germania, nonché formulato negli stabilimenti sopraccitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12452.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

EQUIP®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL MAIS
DISPERSIONE OLEOSA (OD)

Equip®

Composizione:

Foramsulfuron	2,33 g (=22,5 g/L)
Isoxadifen-etile (antidoto)	2,33 g (=22,5 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene isoxadifen-etile: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non gettare i residui nelle fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officine di produzione e confezionamento:
-Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno – Germania
-Irca Service Spa - Fornovo S.Giovanni (BG)
- Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Officina di confezionamento:
-Torre Srl – Montalcino - Torrenieri (SI)

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 – 20 l
PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

EQUIP® è un erbicida di post-emergenza selettivo per il mais, attivo verso le più diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni.
Il prodotto viene prevalentemente assorbito per via fogliare e traslocato velocemente all'interno dell'infestante.

Infestanti sensibili
Graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum* spp. (Panico), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme e da rizoma), *Setaria* spp. (Panicastrella).
Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Anthemis arvensis* (Camomilla inodora), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Papaver rhoeas* (Papavero) *Physalis alkekengi* (Alchechengi), *Picris echioides* (Aspraggine), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sicyos angulatus* (Zucchino selvatico), *Solanum nigrum* (Erba morella).

Infestanti mediamente sensibili
Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Chenopodium album* (Farinello), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Xanthium* spp.(Lappola).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca d'impiego

Post-emergenza con mais da 2 a 6 foglie.

Dosi d'impiego

2-2,7 l/ha: la dose inferiore è indicata per le infestanti sensibili e nei primi stadi di sviluppo. La dose maggiore va usata in presenza di infestanti mediamente sensibili e contro la sorghetta da rizoma.
Per un migliore controllo delle infestanti a nascita scalare, si possono eseguire 2 trattamenti distanziati di 10-20 giorni, alle dosi di **1,8 l/ha** per il primo trattamento e **0.9 l/ha** per il secondo.
Volume di irrorazione: 200-400 l/ha

AVVERTENZE

L'applicazione deve essere eseguita con mais in buone condizione vegetative, evitando interventi con temperature inferiori a 10° e superiori a 25°, oppure in condizioni di "stress" idrico.
EQUIP® è un erbicida ad azione prevalentemente fogliare e pertanto non è attivo su infestanti non emerse. I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita. Eventuali precipitazioni cadute dopo 2 ore dal trattamento non pregiudicano l'attività erbicida.
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 7 metri.
Si sconsiglia l'impiego di EQUIP® su varietà di mais dolce, vitreo da pop corn e su mais da seme.
Non impiegare il prodotto su colture trattate con geoinsetticidi fosforganici.
Evitare l'impiego del prodotto in miscela con esteri fosforici insetticidi. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Una volta ultimati i trattamenti erbicidi con EQUIP®, è necessario lavare in modo molto accurato le attrezzature:

- Dopo aver svuotato il serbatoio, risciacquare bene serbatoio, pompa e barra, quindi svuotare di nuovo.
- Riempire il serbatoio con acqua e candeggina (0,5 litri per ettolitro di acqua), risciacquare accuratamente serbatoio, pompa e barra mantenendo l'agitatore in funzione per alcuni minuti, quindi svuotare di nuovo.
- Eliminare i residui di candeggina risciacquando nuovamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
- Sia gli ugelli che i filtri devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Per sostituire una coltura di mais trattata con EQUIP®, è possibile seminare mais oppure soia. Non seminare pisello o fagiolo.
Nessuna limitazione per le colture in normale successione agronomica.

Avvertenze
Agitare prima dell'uso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Da non vendersi sfuso.
il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER Bayer CropScience

18.10.04

® Marchio registrato

04A13028

DECRETO 14 dicembre 2004.

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rugby 200 CS».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 28 settembre 2004, con il quale è stato registrato al n. 12359 il prodotto fitosanitario denominato RUGBY 200 CS, a nome dell'impresa FMC Chemical sprl, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brussels (Belgio), preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista l'istanza del 20 maggio 2004 con la quale l'impresa medesima ha rinnovato la richiesta in merito all'inserimento del pomodoro fra le colture autorizzate del prodotto di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'inserimento in etichetta della coltura del pomodoro;

Vista la nota del 26 ottobre 2004 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 18 ottobre 2004;

Decreta:

È autorizzata l'estensione dei campi d'impiego, relativamente alla coltura del pomodoro, del prodotto fitosanitario denominato RUGBY 200 CS registrato al n. 12359, con decreto del 28 settembre 2004, a nome dell'impresa FMC Chemical sprl, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brussels (Belgio).

Per la sostanza attiva cadusafos è approvato il seguente limite massimo di residuo per il pomodoro, che sarà inserito nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mgkg)
pomodoro	0,01

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera FMC Princeton NJ- USA.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 5-10-20.

La validità del prodotto di cui trattasi resta confermata al 28 settembre 2009.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono verificarsi effetti neurotossici ritardati (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Nematocida organofosforico, agisce per contatto e ingestione nei confronti di nematodi.

Parassiti combattuti :
Nematodi dei generi: Meloidogyne spp., Criconella spp., Tylenchorhynchus spp.,Pratylenchus spp., Xiphinema spp., Heterodera spp.,Ditylenchus spp.

Colture (in pieno campo o in serra): Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Tabacco, Ornamentali e Floreali.

Applicazione in pieno campo.
DOSE D'IMPIEGO: 20/25 l/ha.
EPOCA DI IMPIEGO: 7 – 10 giorni prima della semina o del trapianto.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:
diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua e dopo agitazione aggiungere il totale quantitativo di acqua miscelando con cura. Si consiglia di utilizzare un quantitativo minimo di 400 l/ha di acqua.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:
Distribuire su tutta la superficie con attrezzatura meccanica idonea; per l'irrorazione, utilizzare barre con ugelli schermati; tarare l'irroratrice a 0,5 bar di pressione. Incorporare il prodotto nel terreno ad unaprofondità di 15-20 cm immediatamente dopo la distribuzione, mediantefresatura meccanica. E' vietata l'applicazione manuale

Applicazione localizzata.
DOSE D'IMPIEGO:
20 l/ha in pre-semina o pre-trapianto, oppure in alternativa, soprattutto per le colture a ciclo breve,10 l/ha pre-trapianto seguito da un secondo trattamento 25-30 giorni dopo alla dose di 10 l/ha. Effettuare quest'ultima applicazione almeno 7 giorni prima della prima raccolta.
Modalità di applicazione del prodotto:
qualora il terreno si presentasse secco, procedere con una irrigazione il giorno precedente alla applicazione del prodotto. Se non è stato possibile seguire queste modalità iniziare ad irrigare almeno 1 ora prima dell'applicazione. Da utilizzare solo con sistemi automatici di applicazione a goccia. E' vietata l'applicazione manuale.

Rugby 200 CS

Nematocida
SOSPENSIONE DI CAPSULE

RUGBY 200 CS

Partita n.:*

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Cadusafos puro .... g 22,2 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Nocivo per ingestione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Smaltire come rifiuto pericoloso; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Bruxelles (Belgio)

Distribuito da:
BASF Agro S.p.A. – Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di Produzione :
FMC Princeton (NJ) – USA

Registrazione n. 12359 Ministero della Salute del 28/09/2004

Contenuto netto : litri 5 – 10 - 20

TRATTAMENTO PRE-TRAPIANTO :
- *Terreni medio e pesanti*: prima di effettuare l'intervento effettuare almeno 1 ora di irrigazione, applicare il prodotto per una durata di 15-25 minuti e proseguire l'irrigazione a goccia per almeno 1-3 ore dopo l'applicazione del prodotto.
- *Terreni leggeri e sabbiosi*: irrigare per 1 ora, procedere alla applicazione del prodotto per un periodo di 1 ora, proseguire quindi con l'irrigazione secondo le necessità richieste dalla coltura.

Il trapianto o la semina delle colture potranno essere realizzati 7-10 giorni dopo l'applicazione del prodotto, su terreno sufficientemente umido.

TRATTAMENTO POST-TRAPIANTO O POST SEMINA.
- *Terreni medio-pesanti*: avviare l'impianto d'irrigazione fino al completo caricamento dei tubi, effettuare l'applicazione di Rugby 200 CS (15-25 minuti) e proseguire il turno d'irrigazione secondo le necessità della coltura.
- *Terreni leggeri e sabbiosi*: applicare il prodotto 10 minuti dopo aver avviato l'impianto di irrigazione; effettuare l'applicazione del prodotto dosandolo in modo opportuno per l'intero arco dell'irrigazione.

In tutti i tipi di applicazione, dopo aver effettuato la somministrazione del prodotto, proseguire con sola acqua per 10 minuti per realizzare una completa pulizia delle tubature.
A partire dal giorno successivo all'applicazione del prodotto, si potranno eseguire i normali cicli d'irrigazione in funzione delle necessità irrigue della coltura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

COMPATIBILITÀ : Il prodotto si impiega da solo

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture e le dosi non indicate in etichetta. Su floreali ed ornamentali è opportuno eseguire saggi preliminari.
E' consentito solo l'impiego in serra esclusivamente per applicazioni automatizzate.
Per le operazioni di carico dei serbatoi e per le operazioni di preparazione della miscela utilizzare tuta standard e guanti.

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

04A13027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 2004.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo fisso a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 14 settembre 2004, prot. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo assicurativo - Fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,4% per l'anno 2003, a valere sul capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche sociali e previdenziali»;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2003, in € 1.032.914,00.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, da € 6.275.640,72 a € 6.426.256,101.

Roma, 6 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

04A12967

DECRETO 6 dicembre 2004.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 14 settembre 2004, prot. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo assicurativo - Fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,4% per l'anno 2003;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, da € 1.346,28 a € 1.378,56 annui.

Roma, 6 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

04A12968

DECRETO 14 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Consorzio fra produttori agricoli bergamaschi per la macellazione del bestiame soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Colombo in data 14 settembre 1961, repertorio n. 13169, registro R.E.A. n. 96863 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 14 marzo 1973, B.U.S.C. n. 57/71004;

2) società cooperativa «Cooperativa intarsiatori trevigliesi C.I.T. soc. coop. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Anselmo in data 8 maggio 1979, repertorio n. 63573, registro R.E.A. n. 177303 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 5 novembre 1983, B.U.S.C. 1384/169304.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione - piazza Libertà, 7 - 24100 Bergamo - tel. 035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Bergamo, 14 dicembre 2004

Il dirigente reggente: DI NUNNO

04A12505

DECRETO 14 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies* trans.) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies* trans.) del decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia emiliana mutilati ed invalidi di guerra - C.E.E.M.I.G. s.c.r.l., con sede in Parma, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Fontanabona in data 18 aprile 1947, rep. n. 664, tribunale di Parma n. 2557, BUSC n. 104/17927, codice fiscale n. 92001180345;

società cooperativa edilizia Italia fra ufficiali delle Forze armate s.c.r.l., con sede in Parma, costituita con rogito notaio dott. Antonio Bigliardi in data 2 agosto 1948, rep. n. 15240, tribunale di Parma n. 2773, BUSC n. 156/24891, codice fiscale mancante, REA PR/54239;

società cooperativa La casa del lavoratore s.c.r.l., con sede in Parma, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Fontanabona, rep. n. 1448, tribunale di Parma n. 2867, BUSC n. 839/25137, codice fiscale mancante, REA PR/51554.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Parma, piazzale Matteotti n. 9 - 43100 Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Parma, 14 dicembre 2004

Il direttore provinciale: BALDINI

04A12600

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo numero 62423;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12506

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 2 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64339;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12507

DECRETO 22 dicembre 2004.

Riconoscimento del «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 202 del 17 luglio 1998 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Vista l'istanza presentata dal «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.», con sede in Rozzano (Milano), strada 4, palazzo Q8, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo, significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato «I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualità», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» con decreto ministeriale 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2001 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.», con sede in Rozzano (Milano), strada 4, palazzo Q8, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.», è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge

21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Mortadella Bologna» registrata con regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Mortadella Bologna».

Art. 3.

Il «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.», non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.», può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Mortadella Bologna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il «Consorzio Mortadella Bologna I.G.P.», sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Mortadella Bologna» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12857

DECRETO 23 dicembre 2004.

Delega al direttore dell'Ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il proprio decreto n. 52792 del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 4445 del 15 giugno 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con

il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1º luglio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, al dott. Giovanni Goglia, coordinatore agrario;

Visto il proprio decreto n. 4702 del 6 dicembre 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato prorogato l'incarico di reggente dell'Ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, fino al 30 giugno 2005, al dott. Giovanni Goglia, coordinatore agrario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Goglia è delegato, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2005 e fino al 30 giugno 2005, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Napoli di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

L'ispettore generale: LO PIPARO

04A12969

DECRETO 28 dicembre 2004.

Approvazione dello statuto del «Consorzio Vino Chianti», in Firenze, costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G. e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., e la conferma degli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, concernente l'approvazione dello statuto del «Consorzio Chianti», con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Chianti» e dei vini D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», e la conferita dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2003, concernente l'annullamento del predetto decreto ministeriale 30 gennaio 2003 e la revoca al citato Consorzio del relativo incarico, ed in particolare il disposto dell'articolo unico, comma 2, secondo il quale non sussiste il pregiudizio all'esercizio del diritto del «Consorzio Chianti» a richiedere l'affidamento dell'incarico di cui al citato decreto ministeriale 30 gennaio 2003, qualora sia in possesso dei prescritti requisiti normativi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, concernente il conferimento al «Consorzio Chianti», con sede in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi del vino D.O.C. «Vin Santo del Chianti»;

Vista la nota n. 1015/03-D/3/A del 23 dicembre 2003 con la quale il citato Consorzio si impegna a modificare la propria ragione sociale inserendovi il riferimento all'attivita vitivinicola;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2004, concernente il conferimento al «Consorzio Chianti», con sede in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli dell'Etruria Centrale»;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, concernente il conferimento al «Consorzio Chianti», con sede in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. dei vini «Chianti»;

Vista la nota datata 24 settembre 2004 con la quale il citato «Consorzio Chianti», ha trasmesso il nuovo statuto, approvato dall'assemblea straordinaria in data 9 settembre 2004, con il quale peraltro lo stesso Consorzio ha adeguato la propria ragione sociale in «Consorzio Vino Chianti», al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 27 dicembre 2004 l'atto di integrazione al verbale della citata assemblea straordinaria del 9 settembre 2004, datato 23 dicembre 2004, con il quale lo

stesso Consorzio ha provveduto ad adeguare il nuovo statuto alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo il parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del «Consorzio Vino Chianti», i requisiti per confermare gli incarichi di cui ai citati decreti ministeriali 6 agosto 2003, 12 gennaio 2004 e 15 luglio 2004, con i limiti temporali previsti dai medesimi decreti;

Decreta

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del «Consorzio Vino Chianti», costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G. e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio, integrato con atto notarile del 23 dicembre 2004, e trasmesso a questo Ministero in data 27 dicembre 2004.

Art. 2.

1. Sono confermati al «Consorzio Vino Chianti» gli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi del vino D.O.C. «Vin Santo del Chianti», dei vini D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale» e dei vini «Chianti» D.O.C.G., conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 6 agosto 2003, 12 gennaio 2004 e 15 luglio 2004 richiamati nelle premesse, con i limiti temporali previsti negli stessi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12961

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Infanzia e oltre - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Infanzia e oltre - Piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Porcari (Lucca), (codice fiscale n. 01726080466), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Carlo Vaccari, nato a Modena il 29 novembre 1962, domiciliato in Modena, via Valdrighi n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A13019

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.M.O.S. - Cooperativa agricola moderna Osimo soc. coop. a r.l.», in Osimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.A.M.O.S. - Cooperativa agricola moderna Osimo soc. coop. a r.l.», con sede in Osimo (Ancona), (codice fiscale n. 00470250424) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mazzieri Marco, nato a Osimo (Ancona) il 22 aprile 1955, domiciliato in Ancona, via Primo Maggio, n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A13020

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ACLI - Fede e lavoro a r.l.», in Rosignano Marittimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 luglio 2004 e successivi accertamenti ultimati il 28 giugno 2004 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa ACLI - Fede e lavoro a r.l.», in liquidazione, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), (codice fiscale n. 00103630497) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Riccardo Sarti, nato a Viareggio il 3 marzo 1960, domiciliato in Lucca, via Lupolini, n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A13021

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Worldtec - Società cooperativa a r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alle quali il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Worldtec - Società cooperativa a r.l.», con sede in Massa, (codice fiscale n. 01037350459) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Riccardo

Zoppa, nato a Pontrenoli il 15 marzo 1957, con domicilio in Pontrenoli (MS), via Mazzini, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A13022

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Lavoro Vaiano Scrl», in Crema, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alle quali il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Lavoro Vaiano S.c.r.l.», con sede in Crema (Cremona), (codice fiscale n. 01282050192) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ilario Sinigaglia, nato a Venezia il 28 giugno 1947, con domicilio in Crema (Cremona), via Cavalli, n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A13023

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone;

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Asti è stato chiuso al pubbblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica di Torino, con nota n. 8196/APC/04 (14.4) del 7 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republbica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12602

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CVISL, UIL, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino è stato chiuso al pubblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica di Torino, con nota n. 8344/APC/04 (14.4) del 7 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12603

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Cuneo è stato chiuso al pubblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica di Torino, con nota n. 8435/APC/04 (14.4) del 7 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12604

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Novara in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Novara è stato chiuso al pubblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica di Torino, con nota n. 8291/APC/04 (14.4) del 7 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12605

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Vercelli è stato chiuso al pubblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica di Torino, con nota n. 8274/APC/04 (14.4) del 7 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12606

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Alessandria è stato chiuso al pubblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica di Torino, con nota n. 8239/APC/04 (14.4) del 7 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12601

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 38526 del 1º dicembre 2004 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che nel giorno 30 novembre 2004 non hanno funzionato per l'intera giornata la maggior parte (circa l'80%) delle postazioni concernenti le procedure di catasto geometrico della provincia di Bari e che il disservizio ha riguardato le seguenti attività: visure della mappa numerica e rilascio di estratti di mappa; accettazione ed approvazione atti di aggiornamento geometrico con procedura Pregeo; recupero di arretrato (CABI 2004) inerente gli atti di aggiornamento geometrico;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 20 dicembre 2004 con nota prot. n. 1825/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali per l'intera giornata del 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 dicembre 2004

Il direttore: GERBINO

04A12798

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 16 novembre 2004 prot. n. 14273/04 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da un'intervento urgente di disinfestazione nei locali della sede dell'Ufficio provinciale del territorio di Sassari con sede in via Roma e dell'Ufficio di conservatoria di P.I., viale Umberto n. 26;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari è accertato come segue:

dal giorno 26 novembre 2004 dalle ore 12 e 27 novembre 2004 per la sede di viale Umberto n. 26, e l'intera giornata del 26 novembre 2004 per la sede di via Roma n. 53.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: MARTINI

04A12679

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 novembre 2004.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 414/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 30 novembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/2004 e n. 2/2004;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento e condiviso dal comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/2004 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004;

Udita nella riunione del 30 novembre 2004 le relazioni dei commissari dott.ssa Paola Maria Manacorda e avv. Alessandro Luciano relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un

tale potere (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2004

Il presidente: CHELI

04A12722

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2004.

Approvazione del regolamento concernente le audizioni periodiche e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 418/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 9 dicembre 2004;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare l'art. 2, comma 23;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Il codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 83;

Vista la propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» e successive modificazioni e integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, ed in particolare gli articoli 24 e 30 dell'allegato *A*;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Considerato che la legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce funzioni e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e che per lo svolgimento di tali funzioni è utile favorire un'ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi, nonché pubblici e privati, costituiti in forma associativa, per raccogliere e fornire elementi propositivi e conoscitivi sulle materie e i settori di competenza;

Considerato che l'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, prevede che l'Autorità disciplini con apposito regolamento le audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi e che il comma 1 dell'art. 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenga conto attraverso meccanismi di consultazione del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato;

Considerato che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997 e fatte salve le audizioni e le consultazioni effettuate nell'ambito di specifici procedimenti, il presente provvedimento per favorire la suddetta partecipazione, prevede che le audizioni periodiche dei soggetti suddetti da parte del consiglio dell'Autorità si tengano con cadenza

almeno annuale e che siano precisate per ogni convocazione gli argomenti da trattare e le modalità di svolgimento;

Considerato che tali audizioni potranno avere ad oggetto argomenti ricadenti nell'ambito delle materie e dei settori di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — inerenti all'attività svolta ed a quella pianificata — in particolare quelli concernenti l'evoluzione del mercato delle comunicazioni, la concorrenzialità e l'efficienza dei servizi, i livelli di qualità raggiunti, la fruibilità e la diffusione dei servizi, la trasparenza dei prezzi, l'equilibrio tra gli obiettivi economici dei soggetti esercenti e quelli generali di carattere sociale, l'uso efficiente ed la condivisione delle risorse e la tutela ambientale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259 e in applicazione del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni convocherà, anche su richiesta dei soggetti interessati, audizioni per specifiche questioni di portata generale, rilevanti ed urgenti, attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, stabilendo le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento;

Considerato che, in tema di qualità dei servizi l'art. 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, già prevede la pubblicazione comparativa dei risultati raggiunti al riguardo dalle imprese di comunicazione elettronica, e che pertanto risulta opportuno focalizzare le attività di rilevazione sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori e che, a tale scopo, il presente provvedimento prevede che il Consiglio dell'Autorità stabilisca, periodicamente, su proposta del coordinatore dei servizi, i mercati/servizi su cui effettuare tali rilevazioni e gli specifici obiettivi;

Considerato che tali rilevazioni si potranno basare, oltre che sui dati raccolti in sede di audizione periodica, in particolare su:

1) ricerche e studi specifici e periodici anche in collaborazione con istituti specializzati pubblici o privati;

2) l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi di comunicazione ed al monitoraggio delle segnalazioni e di altre istanze svolto dal Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Considerato che, come previsto dal comma 2 dell'art. 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni facilita la messa a punto di meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione;

Sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui di cui all'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, nonché quelle delle emittenti presenti nella commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui alla legge n. 422/1993;

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) associazioni: le associazioni appartenenti a una delle seguenti categorie:

associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'elenco previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, incluse le associazioni di aziende manifatturiere e di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

d) soggetti: soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi collettivi o diffusi, costituiti in organizzazioni di tipo associativo non riconducibili alle associazioni di cui alla lettera *b)*;

e) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le audizioni periodiche delle associazioni e dei soggetti nonché le rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e delle altre materie di competenza dell'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e, in attuazione dell'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i meccanismi di consultazione

dei consumatori, degli utenti finali, delle aziende manifatturiere e dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.

2. Sono fatte salve le altre forme di partecipazione ai singoli procedimenti previste dal vigente ordinamento, ed in particolare dalle leggi n. 241/1990 e n. 249/1997.

Art. 3.

Audizioni periodiche: convocazione, ordine del giorno partecipanti e resoconto

1. Al fine di acquisire informazioni ed opinioni nell'ambito delle materie e dei settori di propria competenza, l'Autorità convoca audizioni periodiche delle associazioni e dei soggetti. Le audizioni sono convocate almeno una volta all'anno, in forma congiunta o separata, e si tengono in forma pubblica.

2. L'Autorità definisce l'ordine del giorno delle audizioni periodiche, tenuto conto anche di proposte e di esigenze manifestate dalle associazioni e dai soggetti.

3. Alle audizioni periodiche partecipano i rappresentanti delle associazioni nonché i soggetti che l'Autorità ritiene di ascoltare e consultare in base alla rilevanza dell'interesse rappresentato rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'Autorità provvede a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni periodiche a coloro che desiderano assistervi pubblicando, anche nell'avviso di convocazione, i termini e le modalità per la relativa richiesta.

5. L'avviso di convocazione di audizione periodica è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'audizione medesima e riporta le seguenti indicazioni:

a) ordine del giorno;

b) luogo, data e ora dell'audizione;

c) fac-simile per la richiesta di partecipazione da parte di associazioni e soggetti;

d) termini di scadenza per inoltrare la richiesta di partecipazione;

e) termini e modalità di consultazione della documentazione eventualmente predisposta dall'Autorità e di presentazione di osservazioni e di memorie da parte dei partecipanti;

f) data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità dell'elenco delle associazioni e dei soggetti ammessi a partecipare all'audizione;

g) termini e modalità per chiedere di assistere all'audizione ai sensi del comma 4 del presente articolo;

h) nome del responsabile della struttura deputata all'organizzazione.

6. L'Autorità pubblica sul proprio sito web il resoconto sommario delle audizioni periodiche.

7. Per l'organizzazione delle audizioni periodiche l'Autorità si avvale del Segretariato generale - Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa.

Art. 4.

Partecipazione alle audizioni periodiche

1. Le associazioni che intendono partecipare all'audizione periodica comunicano all'Autorità, nei termini previsti dalla convocazione, i nominativi dei partecipanti.

2. I soggetti che intendono partecipare all'audizione periodica comunicano all'Autorità, nei termini previsti dalla convocazione, gli interessi, pubblici o privati, collettivi o diffusi, rappresentati o tutelati, indicati nello statuto, e la loro rilevanza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno dell'audizione, nonché i nominativi dei partecipanti e l'eventuale inclusione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.

3. L'Autorità pubblica sul proprio sito web, nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'elenco degli ammessi a partecipare all'audizione periodica. L'eventuale esclusione è motivata ed è comunicata direttamente agli interessati negli stessi termini.

4. I soggetti non ammessi a partecipare all'audizione periodica possono comunque presentare osservazioni e memorie, delle quali l'Autorità può eventualmente tener conto, entro i medesimi termini di cui all'art. 3, comma 5, lettera *e)*.

Art. 5.

Audizioni specifiche

1. In applicazione dell'art. 30 del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla delibera 316/02/CONS e ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, l'Autorità convoca audizioni su specifiche questioni di portata generale, rilevanti ed urgenti, attinenti le materie di propria competenza, in particolare relative ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, anche su richiesta motivata della metà più uno degli appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1.

2. Alle audizioni specifiche di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle associazioni nonché i soggetti che l'Autorità ritiene di ascoltare e consultare in base alla rilevanza dell'interesse rappresentato rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione, per le audizioni di cui al comma 1, contiene le medesime indicazioni di cui all'art. 3, comma 5, con esclusione della lettera *g)* ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Art. 6.

Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori

1. L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e delle altre materie di competenza.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono effettuate, tra l'altro, mediante:

a) ricerche e studi che utilizzano metodi scientifici d'indagine;

b) l'elaborazione dei dati, in possesso dell'Autorità o dalla medesima acquisiti, relativi alla qualità dei servizi ed all'attività di monitoraggio delle segnalazioni e di altre istanze;

3. L'Autorità, su proposta del coordinatore dei servizi, stabilisce periodicamente i mercati/servizi, nell'ambito delle comunicazioni elettroniche e delle altre materie di competenza, su cui effettuare le rilevazioni di cui al comma 1. Le rilevazioni sono realizzate direttamente o in collaborazione con istituti specializzati. I risultati delle rilevazioni sono pubblicati, anche comparativamente, sul sito web dell'Autorità e presentati nelle audizioni periodiche.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Autorità convoca la prima audizione periodica entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'Autorità, su proposta del coordinatore dei servizi identifica, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i mercati/servizi e gli obiettivi specifici per la prima rilevazione di cui all'art. 6, comma 1. A tale fine, il coordinatore dei servizi, ai sensi dell'art. 24 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera 316/02/CONS, d'intesa con i direttori dei dipartimenti e dei servizi interessati, istituisce, con propria determinazione, un apposito gruppo di lavoro, che cura in particolare l'organizzazione, la raccolta, il monitoraggio e la presentazione dei risultati delle rilevazioni.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 9 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

04A12643

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata a utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2005. (Deliberazione n. 233/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita del l'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2004, n. 98/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04 (di seguito: deliberazione n. 135/04);

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 211/04 (di seguito la deliberazione n. 211/04);

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 212/04;

la circolare dell'Autorità alle imprese distributrici del 29 settembre 2004, prot. n. PB/M04/3511/pb;

la comunicazione di Ferderenergia in data 8 ottobre 2004, prot. 549/GZ-EF/pd, ricevuta dall'Autorità in data 11 ottobre 2004, prot. autorità n. 022134;

Considerato che:

ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005;

ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;

con la deliberazione n. 211/04 l'Autorità ha definito i criteri per la perequabilità delle opzioni ulteriori domestiche che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica;

ai sensi del comma 3 della medesima deliberazione n. 211/04, i termini di cui al comma 4.3 del testo integrato, relativamente all'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche proposte dalle imprese distributrici per l'anno 2005, sono stati sospesi fino al 24 dicembre 2004;

la medesima deliberazione n. 211/04 ha consentito alle imprese distributrici di sottoporre all'Autorità, entro e non oltre il 20 dicembre 2004, proposte di modifica di tali opzioni, al fine di renderle compatibili con le disposizioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 211/04;

Considerato che:

in linea con le sollecitazioni dell'Autorità, le proposte di opzioni tariffarie presentate delle imprese distributrici per l'anno 2005 estendono ad un numero crescente di clienti domestici la possibilità di scegliere opzioni tariffarie che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica consentendo in tal modo una gestione più economica ed efficiente della fornitura di energia elettrica;

tredici imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche);

delle imprese distributrici di cui al precedente alinea, quattro hanno presentato opzioni ulteriori domestiche biorarie, ai fini della verifica di cui al comma 48.2 del testo integrato;

ai fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o altra condizione contrattuale della fornitura e della qualità del servizio;

Ritenuto di:

approvare le proposte di opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;

ammettere ai meccanismi di perequazione delle opzioni biorarie di cui all'art. 48 del testo integrato le proposte di opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi a quanto disposto dal comma 48.2 del testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue:

testo integrato è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni;

opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del testo integrato;

opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie.

Art. 2.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per l'anno 2005

2.1. Le opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

2.2. Le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle opzioni ulteriori domestiche biorarie in quanto conformi alle disposizioni di cui al comma 48.2 del testo integrato.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 23 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Opzioni tariffarie ulteriori domestiche approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	**Enel Distribuzione S.p.A.**	Roma	RM	UD4 UD6 UD7 UD8 UD9 SB7V SB8V
E021	**ASMEA S.p.A.**	Brescia	BS	OUV1_DOM OUV2_DOM OUV3_DOM OUV4_DOM OUV5_DOM
E047	**AEM S.p.A. Cremona - Az. Energetica Municipale**	Cremona	CR	BI6 otu 4.5
E055	**A.C.S.M. S.p.A.- Az. Consorziale Servizi Municipalizzati**	Fiera di Primiero	TN	DOVEN
E084	**AEM Milano**	Milano	MI	SP-UD1 SP-UD2
E171	**AEM Torino Distribuzione S.p.A**	Torino	TO	DOMULTC1 DOMULTC2 DOMULTC3 DOMULTC4 DOMULTC5
E174	**ACEGAS-APS S.p.A.**	Trieste	TS	DOBI
E194	**ATENA S.p.A.**	Vercelli	VC	UD 4,5
E196	**AGSM Verona**	Verona	VR	UDBI
E198	**Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.**	Vicenza	VI	D3-BIO
E202	**A.S.M. Voghera S.p.A.**	Voghera	PV	DOM BIO
E214	**Deval**	Aosta	AO	UD5
E216	**Camuna Energia s.r.l.**	Cedegolo	BS	OUV_DOMI

Tabella 2 - Opzioni tariffarie ulteriori domestiche conformi alle disposizioni di cui al comma 48.2 del Testo integrato

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.a.	Roma	RM	SB7V SB8V UD6 UD7
E021	ASMEA S.p.A.	Brescia	BS	OUV4_DOM OUV5_DOM
E174	ACEGAS-APS S.p.A.	Trieste	TS	DOBI
E214	Deval	Aosta	AO	UD5

04A13025

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2004.

Indizione della prima sessione 2005 degli esami di idoneità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 14831).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;

Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;

Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari;

Delibera:

Art. 1.

È indetta, per l'anno 2005, la prima sessione dell'esame d'idoneità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.

Art. 2.

Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame d'idoneità devono essere presentate in carta semplice entro il 28 gennaio 2005 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui è costituita la competente commissione.

I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessità di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. È anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sarà valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.

Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi recapiti.

Art. 4.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 5.

Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla Consob ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno considerate valide.

Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.

La prova scritta verte sulle seguenti materie:

a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari;

la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;

i mercati e le loro modalità operative;

gli strumenti di mercato monetario;

gli strumenti di mercato mobiliare;

i prodotti di raccolta;

gli strumenti di copertura del rischio finanziario;

elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari;

nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento;

l'operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari:

le funzioni tipiche;

le principali operazioni;

i rischi tipici: di liquidità, di tasso di interesse e di cambio;

aspetti gestionali delle attività di intermediazione finanziaria:

a) la gestione: l'*asset allocarion*, la selezione dei titoli, il *benchmark*, la leva finanziaria;

b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio del committente);

c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;

b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, così come successivamente modificate ed integrate:

decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari;

regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di mercati;

regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di emittenti;

regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;

regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le società di gestione del risparmio;

regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004;

regolamento del Nuovo mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004;

decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;

decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;

decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;

articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;

articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;

regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;

legge n. 130 del 30 aprile 1999;

decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;

legge n. 197 del 5 luglio 1991;

decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;

c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attività di promotore:

regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;

regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998: articoli 93 -98;

codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione

dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.

La prova scritta s'intenderà superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Anche tale prova si intenderà superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta d'identità;

b) passaporto;

c) tessera postale;

d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia e in corso di validità alla data di svolgimento dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 8.

Il superamento della prova orale sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonché degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Art. 9.

La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgerà il giorno 11 marzo 2005 alle ore 11, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sarà comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.

La data di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Milano, 15 dicembre 2004

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO 1

Commissione	Indirizzo	C.a.p.	Città
Abruzzo	Corso Vittorio Emanuele II n. 86	67100	L'Aquila
Basilicata	Corso XVIII Agosto n. 34	85100	Potenza
Bolzano	Via Perathoner n. 8/B	39100	Bolzano
Calabria	Via Ippolito Menniti n. 16	88100	Catanzaro
Campania	Via Sant'Aspreno n. 2	80133	Napoli
Emilia Romagna	Piazza Costituzione n. 8	40128	Bologna
Friuli	Piazza della Borsa n. 14	34121	Trieste
Lazio	Viale dell'Oceano Indiano n. 19	00144	Roma
Liguria	Via Garibaldi n. 6	16124	Genova
Lombardia	Via Camperio n. 1	20123	Milano
Marche	Piazza XXIV Maggio n. 1	60124	Ancona
Molise	Piazza della Vittoria n. 1	86100	Campobasso
Piemonte	Via S. Francesco da Paola n. 24	10123	Torino
Puglia	Corso Cavour n. 2	70121	Bari
Sardegna	Largo Carlo Felice n. 72	09124	Cagliari
Sicilia	Via Emerico Amari n. 11	90139	Palermo
Toscana	Piazza dei Giudici n. 3	50122	Firenze
Trento	Via Calepina n. 13	38100	Trento
Umbria	Via Catanelli n. 70	06087	Ponte S. Giovanni (Perugia)
Valle d'Aosta	Piazza della Repubblica n. 15	11100	Aosta
Veneto	Via Forte Marghera n. 151	30173	Mestre (Venezia)

04A12723

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004.

Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal/LUISS Guido Carli - Accordi sulla individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale dipendente. (Deliberazione n. 04/657).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nel procedimento pos. n. 17375;

Premesso:

1) che, con nota del 5 dicembre 2003, la Luiss - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli ha trasmesso a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione di idoneità, gli accordi sulla regolamentazione del diritto di sciopero del personale non docente dell'Università sottoscritti, con il medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal;

2) che, con nota dell'11 dicembre 2003, la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo alle stesse il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'invio del predetto parere;

3) che nessuna comunicazione è giunta da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate;

Considerato:

1) che l'art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2», anche l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

2) che gli accordi in esame contengono correttamente:

l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con la previsione dell'obbligo di esperire preventivamente due distinte fasi di confronto, rispettivamente in sede aziendale nonché, nel caso in cui permanga il disaccordo, in sede amministrativa; inoltre la previsione dell'obbligo di ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);

le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge mediante: *a)* la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni con la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza, del limite di una giornata lavorativa per la prima azione di sciopero e di due giornate lavorative per le astensioni successive; *b)* la previsione di intervalli da rispettare tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva ed in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da osservarsi nel caso di effettuazione del primo sciopero e proclamazione del successivo, nonché di un intervallo di 10 giorni in caso di astensioni successive alla seconda; *c)* il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonché di altre forme anomale di sciopero conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);

3) che, inoltre, gli accordi individuano adeguatamente le prestazioni indispensabili assicurando, in particolare, la garanzia dell'espletamento degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei cicli di istruzione, anche in conformità ad un indirizzo già formulato dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe discipline finora in vigore (art. 3);

4) che, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dello sciopero l'art. 4, comma 2 degli accordi in esame indica la «Presidenza» e gli «organi direttivi della Luiss Guido Carli»;

5) che va rilevato come tale comunicazione debba essere data anche, specificatamente, al Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, al Dipartimento della funzione pubblica nonché all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990;

6) che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata tuttavia tale termine è direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

7) che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato l'art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n. 146/1990 e successive modifiche;

8) che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;

Valuta idonei

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, gli accordi in materia di sciopero del personale non docente dell'Università Luiss sottoscritti, nel medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra la Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal.

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'Università Luiss - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli e alle organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, al Ministro della funzione pubblica.

Dispone inoltre

a norma dell'art. 13, comma 1, lettera *l)* della legge n. 146/1990, la pubblicazione degli accordi e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il presidente: MARTONE

ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 24 NOVEMBRE 2003 TRA LA LUISS LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUIDO CARLI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CISAPUNI, CGIL, CISL E UILPA (ACCORDO VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE CON DELIBERA N. 04/657 DEL 2 DICEMBRE 2004).

«*(Omissis).*

Art. 1.

Diritto di sciopero

Le parti stipulanti il presente protocollo si danno reciproco atto che l'attività della Luiss Guido Carli, come previsto anche dal vigente CCL, indipendentemente dalla natura di diritto privato del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rientra tra i servizi pubblici essenziali previsti e disciplinati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, alle cui norme resta, pertanto, assoggettata per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

Ferme le previsioni di cui all'accordo del '93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali e agli accordi di secondo livello, nel casi in cui si dovessero creare situazioni di conflitto relative a controversie collettive, le Parti firmatarie del presente accordo sindacale si impegnano reciprocamente a far rispettare le procedure di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.

Il soggetto sindacale che intenda proclamare uno sciopero invia alla Luiss Guido Carli una comunicazione in forma scritta indicante i termini della controversia, specificando in particolare i motivi per cui intenda proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle di proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, l'Università provvede a fissare, un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, per valutare una composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale convocazione, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui al comma precedente, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.

Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare una successiva azione di sciopero è tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.

In ogni caso, l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

È fatto obbligo di assicurare comunque, in occasione di scioperi, l'organizzazione dei servizi essenziali.

In ogni caso e salva l'indifferibilità di garantire ulteriori servizi, dovrà essere regolarmente assicurato:

a) l'espletamento degli esami di profitto sia semestrali che annuali, e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, quali quelli di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;

b) le procedure di immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari e quelle di preiscrizione e di selezione per l'ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini di scadenza per iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione. Pertanto, nel caso vengano proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovrà garantire tale servizio;

c) il rilascio di certificazioni, esclusivamente nei casi in cui l'urgenza sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonché per gare di appalto e atti legali in genere;

d) l'espletamento delle prove concorsuali, per le quali, all'atto della comunicazione dello sciopero alla Direzione amministrativa, siano già state inviate o pubblicate le convocazioni;

e) l'agibilità degli edifici e la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell'orario di servizio, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

f) gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini di legge, con particolare ed esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.

Ad ogni modo, sarà sempre assicurato l'accesso a tutte le strutture dell'Università, per garantire l'agibilità dei complessi edilizi.

In ogni caso, in occasione di agitazioni, non potrà essere comandato un numero di lavoratori superiore ad un terzo del personale, tale da garantire almeno il 50% del servizio.

Art. 4.

Modalità di esercizio del diritto di sciopero

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le norme del presente accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.

Le Rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri organismi sindacali che intendono indire azioni di sciopero, esaurite le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Presidenza ed agli organi direttivi della Luiss Guido Carli con un preavviso non inferiore a 10 giorni, indicando le motivazioni e specificando, giornate e orari, modalità e durata, nonché settori coinvolti dallo sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, i predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Luiss Guido Carli senza indugio.

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Non è consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, né la proclamazione di scioperi per singoli livelli o mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non può comunque superare la durata di una giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, deve intervenire un intervallo di almeno tre giorni.

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che le circostanze rendano strettamente indispensabili nello specifico periodo di sciopero individuando il contingente necessario e i singoli nominativi del personale esonerato. Successive conseguenti astensioni non potranno essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall'azione di sciopero, né superare la durata di due giornate lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.

I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali sono normalmente individuati secondo principi di rotazione nell'ambito del personale, che normalmente effettua i servizi ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purché dotato delle competenze necessarie.

Non saranno proclamati scioperi nei tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione, né in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza che comunque coinvolgano l'Università e siano già stati organizzati all'atto della proclamazione.

Art. 5.

Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Università sarà preventivamente comunicato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Entro trenta giorni dalla valutazione di idoneità del presente protocollo da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della

legge sull'esercizio del diritto di sciopero, l'Università predisporrà il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando i contingenti numerici e/o percentuali di cui all'articolo precedente.

Nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte delle OO.SS. sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorità di cui al punto 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 6.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti.».

ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 24 NOVEMBRE 2003 TRA LA LUISS LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUIDO CARLI E L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CISAL (ACCORDO VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE CON DELIBERA N. 04/657 DEL 2 DICEMBRE 2004).

«*(Omissis).*

Art. 1.

Diritto di sciopero

Le parti stipulanti il presente protocollo si danno reciproco atto che l'attività della Luiss Guido Carli, come previsto anche dal vigente CCL, indipendentemente dalla natura di diritto privato del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rientra tra i servizi pubblici essenziali previsti e disciplinati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, alle cui norme resta, pertanto, assoggettata per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

Ferme le previsioni di cui all'accordo del '93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali e agli accordi di secondo livello, nei casi in cui si dovessero creare situazioni di conflitto relative a controversie collettive, le Parti firmatarie del presente accordo sindacale si impegnano reciprocamente a far rispettare le procedure di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.

Il soggetto sindacale che intenda proclamare uno sciopero invia alla Luiss Guido Carli una comunicazione in forma scritta indicante i termini della controversia, specificando in particolare i motivi per cui intenda proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle di proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, l'Università provvede a fissare, un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, per valutare una composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale convocazione, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui al comma precedente, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.

Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare una successiva azione di sciopero è tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.

In ogni caso, l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

È fatto obbligo di assicurare comunque, in occasione di scioperi, l'organizzazione dei servizi essenziali.

In ogni caso e salva l'indifferibilità di garantire ulteriori servizi, dovrà essere regolarmente assicurato:

a) l'espletamento degli esami di profitto sia semestrali che annuali, e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, quali quelli di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;

b) le procedure di immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari e quelle di preiscrizione e di selezione per l'ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini di scadenza per iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione. Pertanto, nel caso vengano proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovrà garantire tale servizio;

c) il rilascio di certificazioni, esclusivamente nei casi in cui l'urgenza sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonché per gare di appalto e atti legali in genere;

d) l'espletamento delle prove concorsuali, per le quali, all'atto della comunicazione dello sciopero alla Direzione amministrativa, siano già state inviate o pubblicate le convocazioni;

e) l'agibilità degli edifici e la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell'orario di servizio, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

f) gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini di legge, con particolare ed esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.

Ad ogni modo, sarà sempre assicurato l'accesso a tutte le strutture dell'Università, per garantire l'agibilità dei complessi edilizi.

In ogni caso, in occasione di agitazioni, non potrà essere comandato un numero di lavoratori superiore ad un terzo del personale, tale da garantire almeno il 50% del servizio.

Art. 4.

Modalità di esercizio del diritto di sciopero

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le norme del presente accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.

Le Rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri organismi sindacali che intendono indire azioni di sciopero, esaurite le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Presidenza ed agli organi direttivi della Luiss Guido Carli con un preavviso non inferiore a 10 giorni, indicando le motivazioni e specificando, giornate e orari, modalità e durata, nonché settori coinvolti dallo sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, i predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Luiss Guido Carli senza indugio.

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Non è consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, né la proclamazione di scioperi per singoli livelli o mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non può comunque superare la durata di una giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, deve intervenire un intervallo di almeno tre giorni.

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che le circostanze rendano strettamente indispensabili nello specifico periodo di sciopero individuando il contingente necessario e i singoli nominativi del personale esonerato. Successive conseguenti astensioni non potranno essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall'azione di sciopero, né superare la durata di due giornate lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.

I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali sono normalmente individuati secondo principi di rotazione nell'ambito del personale, che normalmente

effettua i servizi ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purché dotato delle competenze necessarie.

Non saranno proclamati scioperi nei tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione, né in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza che comunque coinvolgano l'Università e siano già stati organizzati all'atto della proclamazione.

Art. 5.

Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Università sarà preventivamente comunicato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Entro trenta giorni dalla valutazione di idoneità del presente protocollo da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, l'Università predisporrà il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando i contingenti numerici e/o percentuali di cui all'articolo precedente.

Nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte delle OO.SS. sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorità di cui al punto 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 6.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti.».

04A12680

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 16 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Disposizioni per la liquidazione delle somme assegnate agli enti attuatori con ordinanza commissariale A/9 del 9 aprile 2004. (Ordinanza n. A/14).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004 per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con il quale è stata prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Preso atto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3332 del 19 gennaio 2004 sono stati assegnati al Commissario delegato due limiti di impegno di € 250.000,00 ciascuno a valere sul 2005 e 2006 per l'attivazione di un mutuo quindicennale ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visto che a seguito della contrazione di tale mutuo si renderanno disponibili risorse ulteriori rispetto a quelle già stanziate con l'ordinanza n. 3325/2003, per complessivi € 5.400.000,00, di cui € 2.700.000,00 a partire dal 1° gennaio 2005, i restanti € 2.700.000,00 a partire dal 1° gennaio 2006;

Richiamata la propria ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 che destina € 2.900.000,00 delle ulteriori risorse al finanziamento delle spese per la realizzazione di un piano di primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico;

Considerato tuttavia che per la realizzazione del piano le risorse dovranno essere rese subito disponibili al fine di consentire il pagamento alle imprese;

Valutato pertanto di finanziare gli interventi del piano con € 2.700.000,00 a valere sulle risorse del mutuo disponibili dal 1° gennaio 2005 ed i restanti 200.000,00 con le risorse contanti già disponibili sulla contabilità speciale 3959, assegnate con propria ordinanza A/1 al rimborso degli interventi di somma urgenza, con conseguente rideterminazione dell'importo a questi destinato a € 5.120.000,00;

Verificato pertanto che i rimanenti € 200.000,00 necessari per la copertura degli interventi di somma urgenza saranno finanziati con le risorse provenienti dal mutuo e disponibili a partire dal 1° gennaio 2006;

Richiamata la propria ordinanza A/9, allegato A, del 9 agosto 2004 con la quale è stato approvato il piano relativo ai primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003 e sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi stessi, nonché attribuiti i relativi finanziamenti;

Richiamata la propria ordinanza A/12 del 12 novembre 2004 con la quale sono state stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori, di monitoraggio degli interventi e di rendicontazione delle spese relative agli interventi approvati con l'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004;

Considerato che l'ordinanza A/12 sopra citata, in coerenza con le funzioni ordinarie degli uffici regionali, attribuisce all'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Massa Carrara la funzione istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori;

Ritenuto opportuno, per motivi organizzativi e funzionali, che il dirigente dello stesso Ufficio di Massa Carrara sia incaricato di predisporre, utilizzando un apposito schema predisposto dalla Direzione generale bilancio e finanze della regione Toscana - Settore contabilità, le note per la liquidazione delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori approvati con l'ordinanza A/9, allegato A del 9 agosto 2004, richiedendo alla stessa Direzione di effettuare il corrispettivo trasferimento di fondi a favore degli enti attuatori;

Ordina:

Il dirigente dell'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Massa Carrara è incaricato di predisporre, utilizzando un apposito schema predisposto dalla Direzione generale bilancio e finanze della regione Toscana - Settore contabilità, le note per la liquidazione delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori approvati con l'ordinanza A/9, allegato A, del 9 agosto 2004, richiedendo alla stessa Direzione di effettuare il corrispettivo trasferimento di fondi a favore degli enti attuatori.

Che tale liquidazione avverrà con le risorse derivanti dal mutuo per € 2.700.000,00 disponibili dal 1° gennaio 2005 e quanto a € 200.000,00 con parte delle risorse contanti già disponibili sulla contabilità 3959.

Di rideterminare l'importo a valere sulla contabilità speciale per gli interventi di somma urgenza in € 5.120.000,00 e di rinviare il rimborso degli ulteriori 200.000,00 alle risorse derivanti dal mutuo e disponibili dal 1° gennaio 2006.

Di comunicare la presente ordinanza alle strutture regionali interessate, e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il Commissario delegato: FRANCI

04A12860

ORDINANZA 16 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003. Disposizioni per la liquidazione delle somme assegnate agli enti attuatori con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004 e successive modificazioni. (Ordinanza n. B/8).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferica del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003 fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato Commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza n. 3321/2003;

Richiamata la propria ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la quale è stato approvato il piano degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaula degli alvei;

Richiamate le proprie ordinanze B/5 e B/6, rispettivamente del 20 settembre 2004 e 22 ottobre 2004, con le quali sono state apportate modifiche all'ordinanza B/3;

Richiamata la propria ordinanza B/4 del 9 agosto 2004 con la quale sono state stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori, di monitoraggio degli interventi e di rendicontazione delle spese relative agli interventi approvati con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004;

Considerato che l'ordinanza B/4, in coerenza con le funzioni ordinarie degli Uffici regionali, attribuisce agli uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia la funzione istruttoria per l'erogazione di finanziamenti agli enti attuatori;

Richiamata la propria disposizione organizzativa n. 120/25649/10.3.2 del 20 settembre 2004 con la quale, in attuazione dell'ordinanza B/4, i dirigenti degli Uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia sono stati incaricati di predisporre le note per la liquidazione delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori approvati con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, richiedendo alla Direzione generale bilancio e finanze di effettuare il corrispettivo trasferimento di fondi a favore degli enti attuatori;

Ritenuto opportuno formalizzare con la presente ordinanza quanto sopra disposto con la propria nota n. 120/25649/10.3.2 del 20 settembre 2004;

Ritenuto altresì che la Direzione generale bilancio e finanze - Settore contabilità debba effettuare il trasferimento di fondi a favore degli enti attuatori relativamente alle note di liquidazione già predisposte dai dirigenti degli Uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia anteriormente alla data della presente ordinanza;

Ordina:

I dirigenti degli uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia sono incaricati di predisporre le note per la liquidazione delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori approvati con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, richiedendo alla Direzione generale bilancio e finanze della regione Toscana - Settore contabilità di effettuare il corrispettivo trasferimento di fondi a favore degli enti attuatori.

La Direzione generale bilancio e finanze - Settore contabilità è incaricata di effettuare il trasferimento di fondi a favore degli enti attuatori relativamente alle note di liquidazione già predisposte dai dirigenti degli Uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia anteriormente alla data della presente ordinanza.

Di trasmettere la presente ordinanza alle strutture regionali di supporto all'attività commissariale interessate, nonchè di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A12859

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Autorizzazione ad emettere gas serra

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003,* in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto *del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro* delle attività produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Riferimenti normativi:

— L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 275 del 25 ottobre 2003, è il seguente:

«ALLEGATO I

Categorie di attività di cui all'art. 2, paragrafo 1, agli articoli 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

ATTIVITÀ	GAS SERRA
Attività energetiche	
Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di materiali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
Industria dei prodotti minerali	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

ATTIVITÀ	GAS SERRA
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m	Biossido di carbonio
Altre attività	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio».

— L'art. 5 della citata direttiva 2003/87/CE é il seguente:

«Art. 5. (*Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra*). — La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

b) le materie prime secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;

c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I;

d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.».

— L'art. 6 della citata direttiva 2003/87/CE è il seguente:

«Art. 6 *(Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)*. — 1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;

d) disposizioni in tema di comunicazioni;

e) obbligo di restituire quote di emissione pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'art. 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.».

Art. 2.

Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto *del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro* delle attività produttive.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Art. 2-bis.

Sanzioni

1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.

2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/87/CE è riportata nelle note all'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri *per la finanza pubblica*, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, *fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281.*

2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato- regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A00009

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 27 dicembre 2004, n. **CNIPA/CR/45.**

Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer notebook e server.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Come già indicato nella circolare 5 ottobre 2004, n. CNIPA/CR/44, l'evoluzione del mercato dei microprocessori per personai computer e server ha portato a differenze tecniche ed architetturali delle soluzioni offerte dai diversi produttori, tali che il riferimento ad alcune caratteristiche (quali ad es. la frequenza di clock del microprocessore) verrebbe a pregiudicare o a restringere ingiustificatamente la partecipazione dei fornitori agli appalti pubblici di tali apparecchiature.

Per superare questa problematica, il CNIPA ritiene che, negli appalti pubblici per l'acquisizione di personal computer notebook e di server, garanzia di imparzialità sia quella di fare uso, accanto ai necessari requisiti funzionali e qualitativi legati alla specifica fornitura, di benchmark prestazionali, così come già indicato per i personal computer desktop nella citata circolare 5 ottobre 2004, n. CNIPA/CR/44.

Al fine di analizzare approfonditamente la problematica relativa all'utilizzo dei benchmark, è stato costituito presso il CNIPA un Gruppo di lavoro al quale partecipano anche le associazioni dei produttori. Alla data, il Gruppo di lavoro non ha ancora precisato quali benchmark specifici, fra quelli disponibili, siano condivisi dalle associazioni anzidette per la misurazione delle prestazioni dei personal computer notebook e dei server.

In attesa della formulazione da parte del Gruppo di lavoro di indicazioni al riguardo, il CNIPA, nel ribadire la necessità di utilizzo dei benchmark prestazionali, ritiene opportuno segnalare quali siano le caratteristiche generali dei benchmark da utilizzare per la misurazione delle prestazioni dei personal computer notebook e dei server:

1) indipendenza: il benchmark deve essere sviluppato da organismi indipendenti oppure da soggetti (associazioni, consorzi, ecc.) adeguatamente rappresentativi dell'insieme dei produttori presenti sul mercato;

2) adeguatezza: il benchmark deve essere adeguato ai profili d'uso individuati dall'amministrazione interessata. Pertanto il benchmark deve essere in grado di misurare le prestazioni del personal computer notebook o del server eseguendo un insieme di applicazioni analoghe a quelle che saranno utilizzate dall'amministrazione interessata;

3) completezza documentale: il benchmark deve essere comprensivo della documentazione descrittiva del disegno funzionale e delle modalità di esecuzione;

4) copertura rispetto ai sistemi operativi ed alle applicazioni: il benchmark deve essere compatibile con i sistemi operativi più recenti e deve includere le ultime versioni delle applicazioni disponibili sul mercato;

5) ripetibilità: a parità di condizioni di esecuzione, il benchmark deve produrre i medesimi risultati;

6) economicità: l'onere per l'utilizzo del benchmark dovrà di norma rappresentare, per amministrazioni e fornitori, un costo marginale rispetto al valore della fornitura che si intende acquisire;

7) trasparenza: il benchmark deve rendere disponibili le evidenze delle operazioni eseguite.

La determinazione dei valori del benchmark da porre come soglia per la partecipazione all'appalto è opportuno che avvenga sulla base dei valori misurati su configurazioni di personal computer notebook e di server presenti sul mercato e rispondenti alle esigenze dell'amministrazione interessata.

Il CNIPA si riserva di aggiornare la presente circolare sulla base dei risultati cui perverrà il richiamato Gruppo di lavoro.

Il CNIPA è disponibile a fornire supporto alle amministrazioni in merito all'utilizzo di benchmark applicativi.

Roma, 27 dicembre 2004

Il presidente: ZOFFOLI

04A12962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 29 novembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Mancuso, console onorario della Repubblica Federativa del Brasile in Palermo».

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 dicembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Mercedes Brito Veras, console generale della Repubblica Dominicana in Genova».

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 1º dicembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Tommaso Pallavicino, console onorario della Repubblica di Cipro in Genova».

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 29 novembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Nidia Paulino Valdez, console generale della Repubblica Dominicana in Milano».

04A12642

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Sarnia (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Luisa Zoncheddu Solinas, vice console onorario in Sarnia (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in Toronto);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

10) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

11) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

12) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio dei visti;

13) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

14) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

15) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in Toronto;

16) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

17) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Toronto;

18) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

19) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A12591

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento del modo di esistenza dell'associazione laicale «Comunità Missionaria di Villaregia», in frazione Villaregia di Porto Viro.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2004, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'associazione laicale «Comunità Missionaria di Villaregia», con sede in Villaregia di Porto Viro (Rovigo), è stata eretta in associazione pubblica internazionale di fedeli di diritto pontificio mantenendo la stessa denominazione e sede.

04A12645

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Castegnero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Castegnero (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12646

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario, in Borgo Tossignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario, con sede in Borgo Tossignano (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2004.

Ai sensi della tabella I parte I lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2004, è risultato pari al 4,29%.

04A12898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35177 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Tirreno soc. coop. di lavoro, con sede in Civitavecchia (Roma), unità di Civitavecchia, e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 35178 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Tirreno soc. coop. di lavoro, con sede in Civitavecchia (Roma), unità di Civitavecchia, e Roma, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35179 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1° agosto 2005.

Con decreto n. 35180 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cooperativa Cica Service, con sede in Genova, unità di Genova, Savona e Imperia, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 35181 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cooperativa Cica Service, con sede in Genova, unità di Alessandria, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 4 settembre 2004.

Con decreto n. 35182 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cemar, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) e unità di Reggiolo, per il periodo dal 15 luglio 2004 al 14 luglio 2005.

Con decreto n. 35183 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa Portabagagli La Vigile, unità di Civitavecchia (Roma), per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35184 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Officina Costruzione Stampi O.C.S., con sede in Brescia, unità di Porzano di Leno (Brescia), per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 35185 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.r.l. AVM - Audio Video Marche, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), unità di Acquaviva Picena, per il periodo dall'8 luglio 2004 al 7 luglio 2005.

Con decreto n. 35186 del 24 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Newco, con sede in Torino, unità di San Damiano D'Asti (Torino), per il periodo dal 15 luglio 2004 al 14 luglio 2005.

Con decreto n. 35147 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fata Aluminium, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli, per il periodo dal 26 maggio 2004 al 25 maggio 2005.

Con decreto n. 35148 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Finlane, con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 35149 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Manifattura Filodoro, con sede in Casalmoro (Mantova), unità di Calvatone (Cremona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 35150 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Hitesys, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia, per il periodo dal 17 luglio 2004 al 16 gennaio 2005.

Con decreto n. 35151 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fincarde, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35152 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Radici Tappetificio Nazionale, con sede in Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), unità di Cantù (Como), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35153 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35154 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Nuova Tecnosol, con sede in Assago (Milano), unità di Assago (Milano), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 35155 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filatura e Tessitura di Tollegno, con sede in Tollegno (Biella), unità di Tollegno, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35156 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Trafomec, con sede in Panicale (Perugia), unità di Panicale, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 35157 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bianchino, con sede in Ceva (Cuneo), unità di Ceva, per il periodo dal 17 ottobre 2004 al 16 aprile 2005.

Con decreto n. 35158 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano), unità di Cerro maggiore (Milano), Cividate Camuno (Brescia), Laveno Mobello (Varese), Legnano (Milano), Nembro (Bergamo), Paratico (Brescia), Perosa Argentina (Torino) e Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35159 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Kermont, con sede in Castelnuovo Ne' Monti (Reggio Emilia), unità di Castelnuovo Ne' Monti, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35160 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SMEB Cantieri Navali, con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 7 aprile 2005.

Con decreto n. 35161 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cima Riparazioni, con sede in Mantova, unità di Bozzolo (Mantova), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 marzo 2005.

Con decreto n. 35162 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 - in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35163 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Girsud, con sede in Gissi (Chieti), unità di Gissi, per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35164 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bialetti Industrie, con sede in Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 10 maggio 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 35165 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. NGP, con sede in Bergamo, unità di Acerra (Napoli) e Bergamo, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35166 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Dielle Confezioni, con sede in San Marco dei Cavoti (Benevento), unità di San Marco dei Cavoti, per il periodo dal 14 maggio 2004 al 13 maggio 2005.

Con decreto n. 35167 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cartiera di Santarcangelo, con sede in Udine, unità di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35168 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gilmar divisione industria, con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini), unità di San Giovanni in Marignano, per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 febbraio 2005.

Con decreto n. 35169 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Set Società Europa Tessile, con sede in Fiano Romano (Roma), unità di Fiano Romano (Roma), per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35171 del 22 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Riorganiz.ne az.le, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dai 15 luglio 2004 al 14 gennaio 2005.

04A12593 - 04A12594

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Oasi dei fiori» - Società cooperativa a r.l., in Latina.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, Viale Pier Luigi Nervi, n. 180 - scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso:

Cooperativa edilizia «Oasi dei fiori» - Società cooperativa a r.l., con sede a Latina in via Della Stazione n. 16, costituita per rogito notaio dott. Raffaella Mandato in data 16 giugno 1989 - repertorio n. 56287 - codice fiscale n. 01450520596 - registro società n. 15324, BUSC 2833.

04A12786

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Fiocco - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sabaudia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della Società cooperativa: «Il fiocco piccola società cooperativa a r.l. con sede in Sabaudia (costituita rogito notaio Gennaro Liguori di Latina in data 17 aprile 1998 - repertorio 24396) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12787

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Prosciutto Toscano con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli, 21/23.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto Toscano», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda le sezioni dello stesso, in particolare gli elementi che favoriscono la tracciabilità e il controllo della produzione, nonché la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.

Considerato che le modifiche proposte relativamente all'apposizione del sigillo inamovibile sulla coscia fresca, ed il contrassegno a fuoco apposto sul prodotto stagionato forniscono al consumatore una migliore garanzia sull'origine e sulla autenticità dello stesso;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Toscana;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Considerato che una precedente richiesta modifica è stata già inviata ai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. 64064 del 15 novembre 2000;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche già trasmesse ai Servizi dell'U.E. e delle modifiche proposte successivamente.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione di origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne le razze, l'alimentazione e la metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 Kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dalla Struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.

Il Prosciutto Toscano viene elaborato, affettato e confezionato nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della regione Toscana.

Art. 3.

Materie prime

Il Prosciutto Toscano è derivato dalle cosce fresche dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. I suini devono appartenere a razze in purezza o derivate dalle razze tradizionali di base, Large White e Landrace. Sono ammesse altre razze ma che non abbiano incompatibilità con le finalità del libro genealogico.

Nel procedimento di salatura si impiega una miscela di sale pepe e aromi naturali derivanti da bacche ed essenze vegetali tipiche del territorio di elaborazione.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore ad una temperatura compresa fra -2 e +2^0 C.

Successivamente si procede alla rifilatura, con un taglio ad arco che lasci una cornice carnosa che, a stagionatura ultimata, non sporga più di 8 cm oltre la testa del femore, all'asportazione del piedino, della cotenna e del grasso sottocutaneo interno alla coscia (corona) con taglio a V con vertice all'inizio del gambo.

Il peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a 11,8 kg.

Prima dell'inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti dall'art. 3 e dai commi precedenti del presente articolo, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, di diametro pari 14 mm, con foro centrale di diametro pari a 5 mm, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l'anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi). Il sigillo è conformato in modo tale che, applicato con idonea sigillatrice, risulta inamovibile.

La lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere luogo entro 120 ore dalla macellazione.

Per le operazioni di salatura la temperatura interna delle cosce deve essere compresa tra 0 e 3 C^0 mediante conservazione in cella frigorifera per almeno 24 ore dalla macellazione.

La salatura avviene con il metodo «a secco» con l'impiego di sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale.

È consentito l'impiego di nitrati di sodio e/o di potassio in dosi tali che, a stagionatura ultimata, non risultino residui di nitrati e nitriti superiori in sommatoria a 95 p.p.m.

Dopo la salatura le cosce sono poste a riposo per un periodo sufficiente da garantire una buona ed uniforme disidratazione prima del lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva di sostanze disinfettanti.

Successivamente le cosce sono asciugate in appositi locali e devono essere sottoposte a temperatura ed umidità controllata.

Nell'ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura che consiste nel rivestimento superficiale della parte scoperta della polpa, con impasto costituito esclusivamente da sugna, farina di grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale

Art. 5.

Stagionatura e apposizione del contrassegno

La fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria ad una temperatura compresa tra i 12 ed i 25^0 C. Tali locali possono essere corredati di apparecchiature idonee a mantenere un giusto equilibrio nelle caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente. Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.

Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non deve essere inferiore a 10 mesi per i prosciutti di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg.

Al termine della stagionatura, il produttore, in presenza dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, appone, sui prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte nel presente disciplinare, un contrassegno a fuoco, come da riproduzione di seguito riportata, in cui compare la scritta «PROSCIUTTO TOSCANO DOP», sistemata su tre righe e sovrapposta all'immagine stilizzata dei confini della regione Toscana, e quattro stelle posizionate ad arco in alto a destra rispetto al predetto segno grafico. Il contrassegno, nella parte sovrastante l'immagine, è completato dalla presenza di due cifre che rappresentano il numero di identificazione del produttore e, a seguire, da un carattere alfabetico maiuscolo indicante il mese di inizio stagionatura. Ai fini della tracciabilità delle varie fasi di produzione, il contrassegno può essere completato dalla presenza di altre due cifre, disposte verticalmente a destra del suddetto codice alfa-numerico, volte ad individuare ulteriori operatori eventualmente coinvolti nella filiera produttiva.

5.1 Confezionamento e affettamento.

Il Prosciutto Toscano da destinare all'affettamento deve aver maturato, rispetto a quanto precedentemente indicato, ulteriori due mesi di stagionatura, e cioè almeno 12 mesi, se di peso compreso fra 7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.

In ogni prosciutto da destinare all'affettamento deve essere mantenuta integra e perfettamente aderente la porzione di cotenna riportante il contrassegno a fuoco impresso al termine della fase di stagionatura.

L'affettamento del Prosciutto Toscano e il relativo confezionamento devono avvenire sotto la vigilanza dell'organismo di controllo, di cui all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 2.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto dell'immissione al consumo il Prosciutto Toscano presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

caratteristiche fisiche.

Forma: tondeggiante ad arco sulla sommità per la presenza di una cornice carnosa che non sporga per più di 8 cm oltre la testa del femore.

Peso: normalmente intorno agli 8 - 9 kg e comunque mai inferiore ai 7,5 kg.

Aspetto al taglio: colore della polpa dal rosso vivo al rosso chiaro con scarsa presenza di grasso infra ed ultramuscolare; grasso sottocutaneo di colore bianco puro con leggere venature rosate, compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente alla sottostante superficie muscolare.

Caratteristiche organolettiche.

Sapore: delicato con una giusta sapidità.

Aroma: fragrante e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi di elaborazione e stagionatura.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche.

Sale (espresso in NaCl) % max 8,3.

Umidità muscolo % max 61,0.

Indice proteolisi % max 30,0.

Nitrati e nitriti in sommatoria max 95 p.p.m.

Art. 7.

Controllo

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta» o dalla sigla «D.O.P.».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

Il Prosciutto Toscano può essere immesso al consumo entro un periodo massimo di trenta mesi dall'inizio della lavorazione delle cosce fresche.

Il Prosciutto Toscano può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato cioè suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. Tutte le predette tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati.

Nella preparazione del prosciutto intero disossato, il contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile.

Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni pezzo deve essere presente e visibile il suddetto contrassegno a fuoco. Questi, nel caso in cui non sia stato impresso, al termine della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui si ricaveranno i tranci, dovrà essere apposto dal produttore, prima dell'inizio del porzionamento, in presenza dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti, per la cui preparazione è utilizzato il Prosciutto Toscano D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca l'ingrediente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

04A12856

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale all'Istituto «I.M. Panagiotopoulos School» Atene, Grecia.

Con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto «I.M. Panagiotopoulos School», Atene, Grecia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A12644

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Ivertin Cattle».

Estratto decreto n. 151 del 16 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario IVERTIN CATTLE.

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0105/001 del 30 giugno 2004.

Titolare A.I.C.: ditta Laboratorios Calier, S.A. con sede legale in C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcellona) - Spagna.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Les Franqueses del Vallès - Barcellona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103691010;

astuccio da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103691022;

astuccio da 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103691034;

astuccio da 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103691046;

astuccio da 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103691059;

astuccio da 6 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 103691061;

astuccio da 6 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103691097;

astuccio da 6 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 103691123;

astuccio da 6 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 103691150;

astuccio da 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 103691186;

astuccio da 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 103691073;

astuccio da 10 flaconi da 100 ml -A.I.C. n. 103691109;

astuccio da 10 flaconi da 200 ml - A.LC. n. 103691135;

astuccio da 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 103691162;

astuccio da 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 103691198;

astuccio da 12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 103691085;

astuccio da 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103691111;

astuccio da 12 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 103691147;

astuccio da 12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 103691174;

astuccio da 12 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 103691200.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: ivermectina 10 mg;

eccipienti: alcool benzilico 23,2 mg, povidone C-15 115 mg, N-metil -2-pirrolidone 715 mg, glicerolo q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne e bovini da latte non in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: indicato per il trattamento delle infestazioni causate dai seguenti ecto- e endoparassiti sensibili all'ivermectina: nematodi gastroitestinali, nematodi polmonari, larve di tafano, pidocchi succhianti; rogna e altre acariosi causate da acari (così come indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto).

Ivertin Cattle iniettabile favorisce il controllo degli acari della scabbia *Chorioptes bovis*, ma non sempre si ha la completa eliminazione.

Tempi di attesa: carni: 42 giorni.

Latte: non somministrare a bovine in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. Non usare nelle bovine non in lattazione comprese le giovenche gravide nei 60 giorni precedenti il parto.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-On Gatti».

Estratto provvedimento n. 290 del 16 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE SPOT-ON GATTI nelle confezioni:

scatola da 6 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028015;

scatola da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028027;

scatola da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028039.

Titolare A.I.C.: Società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche e delle indicazioni d'impiego.

È autorizzata la modifica delle indicazioni di utilizzo della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto che ora sono: «Trattamento e prevenzione delle infestazioni da zecche, pulci e pidocchi».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A12801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-On Cani».

Estratto provvedimento n. 291 del 16 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE SPOT-ON CANI tutte le confezioni - A.I.C. n. 103030.

Titolare A.I.C.: Società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche e delle indicazioni d'impiego.

È autorizzata la modifica delle indicazioni di utilizzo della specialità medicinale per uso vaterinario indicata in oggetto che ora sono: «Trattamento e prevenzione delle infestazioni da zecche, pulci e pidocchi».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A12802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectina»

Estratto provvedimento n. 292 del 16 dicembre 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0124/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROMECTINA pasta orale 1,87% per cavalli.

Confezioni:

scatola 10 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512012;

scatola 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103512024;

scatola 2 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512036.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Camlough Road - Newry (Irlanda del Nord).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 2 - cambio denominazione della specialità.

Si autorizza la modifica di denominazione della specialità medicinale da «Noromectina pasta orale 1,87% per cavalli» a «F.Mectin pasta orale 1,87% per cavalli». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker vivo attenuato».

Estratto provvedimento n. 293 del 16 dicembre 2004

Procedure di mutuo riconoscimento numeri:

1) DE/V/0022/00 /II/005;

2) DE/V/0022/001/II/007;

3) DE/V/0022/001/II/009;

4) DE/V/0022/001/II/006;

5) DE/V/0022/001/II/012.

Specialità medicinale per uso veterinario RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO.

Confezioni:

10 dosi liofilizzato + 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

50 dosi liofilizzato + 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025;

5 flaconi da 2 dosi liofilizzato + 5 flaconi 4 ml di diluente - A.I.C. n. 100401037.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156 - km 50 - codice fiscale n. 069543870157.

Oggetto del provvedimento: modifiche varie.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

1) aggiunta del seguente sito per la produzione del diluente: Pfizer Animal Health S.A. Louvain-La-Neuve - Belgio;

2) variazione della qualità del vetro da tipo II a tipo I per i flaconi da di diluente da 20 ml e 100 ml;

3) variazione dei tappi di chiusura, da gomma bromobutilica a gomma clorobutilica sigillati con ghiera in alluminio;

4) variazione della temperatura del diluente prima dell'etichettatura da +2/+8 °C a temperatura ambiente;

5) variazione del sito responsabile del rilascio dei lotti da Bayer AG, Leverkusen a Pfizer Animal Health S.A. - Louvain-La-Neuve (Belgio).

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

04A12804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Begonia I.D.A.L.».

Estratto provvedimento n. 194 del 16 dicembre 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/019/001/V005.

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS BEGONIA I.D.A.L. vaccino vivo attenuato deleto contro la malattia di Aujesky.

Confezioni: flaconi vaccino e flaconi vaccino + flaconi diluente in vetro 1×10 dosi - 5×10 dosi - 5×50 dosi e 50×100 dosi - A.I.C. n. 102339.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I - richiesta modifica composizione quantitativa del diluente e aggiunta flaconi in PET per il solo diluente.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della composizione quantitativa del diluente.

Composizione: la composizione ora autorizza per 1 ml di diluente è così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni e numeri di A.I.C.: si autorizza l'uso di flaconi in PET per il solo diluente.

Le nuove confezioni autorizzate sono le seguenti:

1 flacone da 10 dosi vaccino + 1flacone diluente in PET da 2 ml - A.I.C. n. 102339052;

5 flaconi da 10 dosi vaccino + 5 flaconi diluente in PET da 2 ml - A.I.C. n. 102339064;

5 flaconi da 50 dosi vaccino + 50 flaconi diluente in PET da 10 ml - A.I.C. n. 102339076;

5 flaconi da 100 dosi vacino + 100 flaconi diluente in PET da 20 ml - A.I.C. n. 102339088.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente:

vaccino liofilizzato: invariato;

diluente:

flacone in vetro 4 anni;

flacone in PET 2 anni.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione del diluente possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Peggy collare antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 297 del 16 dicembre 2004

Oggetto: specialità medicinale ad uso veterinario PEGGY COLLARE ANTIPARASSITARIO - A.I.C. n. 103212.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale ad uso veterinario.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A., Rue d'Artois, 38 - Parigi.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Fortesan collare antiparassitario».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario prodotti con la precedente denominazione «Peggy collare antiparassitario» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12806

Ripristino della validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali al laboratorio ARPA - Campania - Dipartimento provinciale di Benevento.

Con decreto direttoriale 16 dicembre 2004, n. 3583, è stata ripristinata la validità del decreto di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche rilasciato al laboratoria ARPA - Campania - Dipartimento provinciale di Benevento, ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858.

04A12970

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Merck Generics»

Estratto decreto n. 1005 del 2 agosto 2004

Medicinale: TORASEMIDE MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano);

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

14 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350027/MG (in base 10), 12PB2C (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory Iva esclusa 2,59 euro;

prezzo al pubblico Iva inclusa 4,28 euro.

14 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350116/MG (in base 10), 12PB54 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory Iva esclusa 2,59 euro;

prezzo al pubblico iva inclusa 4,28 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350015/MG (in base 10), 12PB1Z (in base 32);

20 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350039/MG (in base 10), 12PB2R (in base 32);

28 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350041/MG (in base 10), 12PB2T (in base 32);

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350054/MG (in base 10), 12PB36 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350066/MG (in base 10), 12PB3L (in base 32);

56 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350078/MG (in base 10), 12PB3Y (in base 32);

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350080/MG (in base 10), 12PB40 (in base 32);

400 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350092/MG (in base 10), 12PB4D (in base 32);

10 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350104/MG (in base 10), 12PB4S (in base 32);

20 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350128/MG (in base 10), 12PB5J (in base 32);

28 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350130/MG (in base 10), 12PB5L (in base 32);

30 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350142/MG (in base 10), 12PB5Y (in base 32);

50 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350155/MG (in base 10), 12PB6C (in base 32);

56 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350167/MG (in base 10), 12PB6R (in base 32);

100 compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350179/MG (in base 10), 12PB73 (in base 32);

400 (20×20) compresse in blister AL/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 036350181/MG (in base 10), 12PB75 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa;

Composizione:

1 compressa contiene:

principio attivo: torasemide 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, silice colloidale anidra.

Produzione del Bulk: Hexal AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen Germania.

Produzione del finito, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Gueicke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: edema in pazienti affetti da insufficienza cardiaca.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Il presente decreto è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12966

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midax»

Estratto decreto n. 1026 del 26 ottobre 2004

Medicinale MIDAX.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione: 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036112011/M (in base 10), 12G1NC (in base 32).

Classe «A»

Prezzo ex factory IVA esclusa 2,54 euro;

Prezzo al pubblico IVA inclusa 4,20 euro;

Alle confezione che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

28 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036112023/M (in base 10), 12G1NR (in base 32);

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036112035/M (in base 10), 12G1P3 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036112047/M (in base 10), 12G1PH (in base 32):

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036112050/M (in base 10), 12G1PL (in base 32);

112 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036112062/M (in base 10), 12G1PY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: 10 mg di torasemide;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio amido glicolato di tipo A, silice colloidale anidro, magnesio stearato.

Produzione e controllo: Pliva Pharmaceutical Industry Incorporated - Prilaz baruna Filipovica 25 - 10 000 Zagabria Croazia

Controllo:

Awd Pharma GmbH & Co KG - Leipziger Str. 7 - 13 01097 Dresda Germania.

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: edema dovuto a insufficienza cardiaca congestizia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12963

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirtazapina EG»

Estratto decreto n. 30 del 23 dicembre 2004

Medicinale: MIRTAZAPINA EG.

TITOLARE A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano;

Confezione:

30 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555011/M (in base 10) 112VL83 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555023/M (in base 10) 112VL8H (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555035/M (in base 10) 112VL8V (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555047/M (in base 10) 112VL97 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555050/M (in base 10) 112VL9B (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555062/M (in base 10) 112VL9Q (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555074/M (in base 10) 112VLB2 (in base 32) I;

Confezione:

45 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555086/M (in base 10) 112VLBG (in base 32) I;

Confezione:

30 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555098/M (in base 10) 112VLBU (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555100/M (in base 10) 112VLBW (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555112/M (in base 10) 112VLC8 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 110 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555124/M (in base 10) 112VLCN (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555136/M (in base 10) 112VLD0 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555148/M (in base 10) 112VLDD (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555151/M (in base 10) 112VLDH (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555163/M (in base 10) 112VLDV (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 350 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555175/M (in base 10) 112VLF7 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555187/M (in base 10) 112VLFM (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555199/M (in base 10) 112VLFZ (in base 32) I;

Confezione:

15 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555201/M (in base 10) 112VLG1 (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555213/M (in base 10) 112VLGF (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555225/M (in base 10) 112VLGT (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555237/M (in base 10) 112VLH5 (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555249/M (in base 10) 112VLHK (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555252/M (in base 10) 112VLHN (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555264/M (in base 10) 112VLJ0 (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555276/M (in base 10) 112VLJD (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555288/M (in base 10) 112VLJS (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555290/M (in base 10) 112VLJU (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 110 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555302/M (in base 10) 112VLK6 (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555314/M (in base 10) 112VLKL (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555326/M (in base 10) 112VLKY (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555338/M (in base 10) 112VLLB (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555340/M (in base 10) 112VLLD (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 350 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555353/M (in base 10) 112VLLT (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555365/M (in base 10) 112VLM5 (in base 32) I;

15 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555377/M (in base 10) 112VLMK (in base 32) I;

Confezione:

45 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555389/M (in base 10) 112VLMX (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555391/M (in base 10) 112VLMZ (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555403/M (in base 10) 112VLNC (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555415/M (in base 10) 112VLNR (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555427/M (in base 10) 112VLP3 (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555439/M (in base 10) 112VLPH (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555441/M (in base 10) 112VLPK (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555454/M (in base 10) 112VLPY (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555466/M (in base 10) 112VLQB (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555478/M (in base 10) 112VLQQ (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 110 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555480/M (in base 10) 112VLQS (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555492/M (in base 10) 112VLR4 (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555504/M (in base 10) 112VLRJ (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555516/M (in base 10) 112VLRW (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555528/M (in base 10) 112VLS8 (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 350 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555530/M (in base 10) 112VLSB (in base 32) I;

45 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555542/M (in base 10) 112VLSQ (in base 32) I;

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film da 30 mg contiene:

principio attivo: mirtazapina 30 mg;

eccipienti:

nucleo:

lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilcellulosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato;

rivestimento:

ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 8000, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172);

Produzione: Kern Pharma S.L., Poligono lnd. Colon II. Venus, 72, E-08228 Terrassa (Barcelona) Spagna;

Confezionamento:

Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano;

Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza.

Controllo:

Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano;

Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza.

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel Germania;

Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza;

Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano.

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

30 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555023/M (in base 10) 112VL8H (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory Iva esclusa 6,33 euro;

prezzo al pubblico Iva inclusa 10,45 euro.

Confezione:

30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036555050/M (in base 10) 112VL9B (in base 32) I;

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory Iva esclusa 13,58 euro;

prezzo al pubblico Iva inclusa 22,41 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

(rinnovo dell'autorizzazione)

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sulla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12965

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,45% con glucosio 2,5% Baxter».

Estratto decreto n. 37 del 23 dicembre 2004

Medicinale: SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - Roma.

Confezione: 50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 036092017/M (in base 10) 12FG3K (in base 32).

Confezione:

30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 036092029/M (in base 10) 12FG3X (in base 32);

20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 036092031/M (in base 10) 12FG3Z (in base 32);

10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 036092043/M (in base 10) 12FG4C (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: sodio cloruro: 4,5 g/L, glucosio (come monoidrato) 25,0 g/L;

ogni ml contiene 25 mg di glucosio (come monoidrato) e 4,5 mg di sodio cloruro

mmol/l: Na^{+}: 77 Cl^{-}: 77

mEq/l: Na^{+}: 77 Cl^{-}: 77

293 m0sm/l (circa) pH: da 3,5 a 6,5

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili: q.b.

Produzione e rilascio dei lotti:

Baxter S.A., Boulevard Renè Branquart 80, Lessines (Belgio);

Baxter Healthcare Ltd., Caxton Way Thetford (UK);

Bieffe Medital, Ctra de Biescas-Seneguè Sabinanigo (Spagna);

Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar (Irlanda).

Indicazioni terapeutiche:

la soluzione «Sodio cloruro 0,45% con glucosio 2,5% Baxter» è utilizzata nelle seguenti indicazioni: trattamento della disidratazione o dell'ipovolemia nei casi in cui è richiesto un apporto di acqua, cloruro di sodio e carboidrati a causa di un limitato apporto di liquidi ed elettroliti per le normali vie di assunzione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 036092017/M (in base 10) 12FG3K (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 036092029/M (in base 10) 12FG3X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 036092031/M (in base 10) 12FG3Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 036092043/M (in base 10) 12FG4C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP-1 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12964

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Midazolam Mayne».

Estratto provvedimento UPC/II/1629 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: MIDAZOLAM MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 035420013/M - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 035420025/M - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 035420037/M - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 035420049/M - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 035420052/M - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 035420064/M - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 035420076/M - 1 flacone di soluzione per uso endovenoso 50 mg/50 ml di vetro da 50 ml.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0394/001-002/II/004, 05, 06 ,07.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e conseguente modifica degli stampati.

Modifica apportata: eliminazione del sito di produzione del prodotto finito Mayne Pharma Mulgrave (Australia) e contestuale aggiunta del sito di Hameln Pharmaceuticals (Germania).

Modifica della composizione del prodotto finito e conseguente aumento del periodo di validità da 24 mesi a 3 anni.

Modifica delle specifiche e di alcuni metodi di analisi del prodotto finito.

Modifica delle dimensioni dei lotti del prodotto finito.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del prowedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12726

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Humatrope»

Estratto provvedimento UPC/II/1630 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: HUMATROPE.

Confezioni:

026962011 - 1 flac. lio 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml;

026962023 - 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente;

026962047 - cartuccia 18 ui (6 mg);

026962050 - cartuccia 36 ui (12 mg);

026962062 - cartuccia 72 ui (24 mg).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. NL/H/0013/001-005/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuovo metodo di prova per l'acqua contenuta nel principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12725

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Myelostim»

Estratto provvedimento UPC/II/1636 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Titolare A.I.C.: Chugai Aventis.

Confezioni:

A.I.C. n. 029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 miu + 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029059072 - «13» 1 flac liof 13,4 miu + sir solv 1 ml;

A.I.C. n. 029059084 - «13» 5 flac liof 13,4 miu + 5 sir solv 1 ml;

A.I.C. n. 029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + siringa preriempita solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/027 e II/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12732

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Granocyte»

Estratto provvedimento UPC/II/1637 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 028686018/M - «34» 1 flac lio 33,6 miu + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 028686020/M - «34» 5 flac lio 33,6 miu + 5 f solv;

A.I.C. n. 028686032/M - «34» 5 flac lio 33,6 miu + 5 sir solv;

A.I.C. n. 028686044/M - «34» flac lio 33,6 miu + 1 sir solv;

A.I.C. n. 028686057/M - «13» 5 flac lio 13,4 miu + 5 sir solv;

A.I.C. n. 028686069/M - «13» 1 flac lio 13,4 miu + 1 sir solv;

A.I.C. n. 028686071/M - «13» 5 flac lio 13,4 miu + 5 f solv;

A.I.C. n. 028686083/M - «13» 1 flac lio 13,4 miu + 1 f solv.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0044/001-002/II/027 E II/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al Riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12731

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Relert»

Estratto provvedimento UPC/II/1638 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale: RELERT.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 035369014/M - 2 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369026/M - 3 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369038/M - 4 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369040/M - 6 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369053/M - 10 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369065/M - 18 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369077/M - 30 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369089/M - 100 cpr in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035369091/M - 2 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369103/M - 3 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369115/M - 4 cpr in blister alluminio da 20 mg

A.I.C. n. 035369127/M - 6 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369139/M - 10 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369141/M - 18 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369154/M -30 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369166/M - 100 cpr in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C. n. 035369178/M - 30 cpr in flacone Hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035369180/M - 100 cpr in flacone Hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035369192/M - 2 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369204/M - 3 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369216/M - 4 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369228/M - 6 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369230/M - 10 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369242/M - 18 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369255/M - 30 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369267/M - 100 cpr in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C. n. 035369279/M - 2 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369281/M - 3 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369293/M - 4 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369305/M - 6 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369317/M - 10 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369329/M - 18 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369331/M -30 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369343/M - 100 cpr in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C. n. 035369356/M - 30 cpr in flacone Hdpe da 40 mg;

A.I.C. n. 035369368/M - 100 cpr in flacone Hdpe da 40 mg.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0434/001-002/W005 e 11/06

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8, 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12730

Modificazione dell'autorizzazione mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Relpax»

Estratto provvedimento UPC/II/16390 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale: RELPAX.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Confezioni:

A.I.C n. 035307014/M - 2 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307026/M - 3 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307038/M - 4 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307040/M - 6 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307053/M - 10 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307065/M - 18 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307077/M - 30 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307089/M - 100 compresse in blister alluminio da 20 mg;

A.I.C n. 035307091/M - 2 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307103/M - 3 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307115/M - 4 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307127/M - 6 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307139/M - 10 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C. n. 035307141/M - 18 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307154/M - 30 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307166/M - 100 compresse in blister Aclar da 20 mg;

A.I.C n. 035307178/M - 30 compresse in flacone Hdpe da 20 mg;

A.I.C n. 035307180/M - 100 compresse in flacone Hdpe da 20 mg;

A.I.C n. 035307192/M - 2 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307204/M - 3 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307216/M - 4 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307228/M - 6 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307230/M - 10 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307242/M - 18 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307255/M - 30 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307267/M - 100 compresse in blister alluminio da 40 mg;

A.I.C n. 035307279/M - 2 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307281/M - 3 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307293/M - 4 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307305/M - 6 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307317/M - 10 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307329/M - 18 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307331/M - 30 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307343/M - 100 compresse in blister Aclar da 40 mg;

A.I.C n. 035307356/M - 30 compresse in flacone Hdpe da 40 mg;

A.I.C n. 035307368/M - 100 compresse in flacone Hdpe da 40 mg.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0432/001-002/W005 e II/06.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12729

Modificazione delle autorizzazioni mediante procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Epaxal»

Estratto provvedimento UPC/II/1640 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale: EPAXAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 036438012/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile pe uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato;

A.I.C. n. 036438024/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/0111/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzazione del metodo Elisa per la determinazione dell'ovalbumina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1641 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale: EPAXAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 036438012/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile pe uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato;

A.I.C. n. 036438024/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/0111/001/II/026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo metodo di determinazione delle proteine.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12727-04A12728

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese di Padova

Con deliberazione n. 317 del 13 dicembre 2004 la Giunta camerale ha nominato Conservatore del Registro Imprese di Padova la dott.ssa Roberta Tonellato a decorrere dal 20 dicembre 2004.

04A12649

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Gioielleria Franchin S.n.c., con sede in via Garibaldi, 25 - Conegliano, assegnataria del marchio di identificazione n. 64-TV, ha smarrito un punzone riportante il marchio suddetto.

L'impresa ha presentato regolare denuncia di smarrimento del punzone.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio di Treviso.

04A12858

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa Idea Coral S.r.l., con sede in Torre del Greco (Napoli), via Vittorio Veneto n. 21, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi 681NA, ha denunciato lo smarrimento di sei punzoni recarti l'impronta del marchio predetto.

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

04A12590

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio n. 74-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del segretario generale n. 426/2004 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
74-NO	Andes Gioielli di Marin Angelo	Borgoticino (NO)

04A12592

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Emanazione del regolamento della formazione continua del perito agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

Nella seduta del 3 settembre 2004 è stato emanato il regolamento della formazione continua del perito agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

La formazione continua, come dovere previsto dal codice deontologico, è attività di aggiornamento e di approfondimento delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del perito agrario ed è volta ad assicurare che il libero professionista approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale.

La formazione continua viene svolta nell'interesse dei committenti e delle istituzioni e garantisce la prestazione intellettuale del perito agrario nell'interesse pubblico.

L'intero regolamento è pubblicato sulla rivista del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati «Il perito agrario» n. 6/2004 ed è consultabile sul sito www.peritiagrari.it

04A13059

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1º novembre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Prato, recante: «Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio, per la provincia di Prato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 2004).

Il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, riportante erroneamente la data del *1º* novembre 2004, deve intendersi correttamente emanato in data *3* novembre 2004.

04A12630

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501002/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.